

TESTI GIURIDICI

Legge n. 262 - 28 dicembre 2005

Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina
dei mercati finanziari

Sez. I

Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo n. 209 – 7 settembre 2006)

Titolo XII - Norme Relative ai contratti di assicurazione

Titolo XIII - Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato

Sez. II

Circolare ISVAP n. 551/d

Disposizioni in materia di trasparenza dei contratti
di assicurazione sulla vita

Sez. III

Regolamento ISVAP

Disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa

Sez. IV

Legge n. 287 – 10 ottobre 1990

Norme per la tutela e la concorrenza del mercato

Sez. V

FRONTE PAGINA VERDE GRAFICA

SEZIONE I

RETRO VERDE GRAFICA

Legge n. 262 - 28 dicembre 2005
Disposizioni per la tutela del Risparmio
e la disciplina dei mercati

Legge 28 dicembre 2005, n. 262

" Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari "

Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005

Supplemento ordinario n. 208

TITOLO I MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ PER AZIONI

Capo I ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

Art. 1. (Nomina e requisiti degli amministratori)

1. Nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 147-bis, è inserita la seguente sezione:

«Sezione IV-bis.
Organi di amministrazione.

Art. 147-ter. - (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione). - 1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale.

2. Per le elezioni alle cariche sociali le votazioni devono sempre svolgersi con scrutinio segreto.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il membro espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile.

Art. 147-quater. - (Composizione del consiglio di gestione). - 1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Art. 147-quinquies. - (Requisiti di onorabilità). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica».

Art. 2. (Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e monistico)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 148:

1) al comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate;

2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalità per l'elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza.

2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza»;

3) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «comune controllo» sono inserite le seguenti: «ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b)», e dopo le parole: «di natura patrimoniale» sono aggiunte le seguenti: «o professionale»;

4) i commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater sono sostituiti dai seguenti:

«4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti

i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3.

4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza»;

b) dopo l'articolo 148 è inserito il seguente:

«Art. 148-bis. - (Limiti al cumulo degli incarichi). – 1. Con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la CONSOB e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa CONSOB con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo»;

c) all'articolo 149:

1) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi»;

2) al comma 4-ter, le parole: «limitatamente alla lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente alle lettere c-bis) e d)»;

d) all'articolo 151:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate»;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «da almeno due membri del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri»;

e) all'articolo 151-bis:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate»;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «da almeno due membri del consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri»;

f) all'articolo 151-ter:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate»;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «da almeno due membri del comitato» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del comitato»;

g) all'articolo 193, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3».

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2400 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società»;

b) all'articolo 2409-quaterdecies, primo comma, dopo le parole: «2400, terzo» sono inserite le seguenti: «e quarto»;

c) all'articolo 2409-septiesdecies, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società».

Art. 3.

(Azione di responsabilità)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2393:

1) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti»;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla

sostituzione degli amministratori);

b) all'articolo 2393-bis, secondo comma, le parole: «un ventesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarantesimo»;

c) all'articolo 2409-duodecies, quinto comma, le parole: «dal quarto comma dell'articolo 2393» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto comma dell'articolo 2393».

2. All'articolo 145, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le parole: «2393, quarto e quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «2393, quinto e sesto comma».

Capo II ALTRE DISPOSIZIONI A TUTELA DELLE MINORANZE

Art. 4. (Delega di voto)

1. All'articolo 139, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «La CONSOB può stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB stabilisce».

Art. 5. (Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea)

1. Dopo l'articolo 126 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 126-bis. - (Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea). – 1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

2. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

3. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta».

Capo III DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ ESTERE

Art. 6. (Trasparenza delle società estere)

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 165-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 1, lettera h), della presente legge, è aggiunta la seguente sezione:

«Sezione VI-bis.

Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.

Art. 165-ter. - (Ambito di applicazione). – 1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate.

2. Si applicano le nozioni di controllo previste dall'articolo 93 e quelle di collegamento previste dall'articolo 2359, terzo comma, del codice civile.

3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:

a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società:

1) mancanza di forme di pubblicità dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché delle successive modificazioni di esso;

2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione delle società, nonché della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito;

3) mancanza di norme che garantiscano l'effettività e l'integrità del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato;

4) mancanza di forme di controllo, da parte di soggetti o organismi a ciò abilitati da specifiche disposizioni di legge, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società;

b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all'organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e sull'assetto organizzativo della società, e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;

c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio:

1) mancanza della previsione dell'obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l'osservanza dei seguenti principi:

1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio;

1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;

2) mancanza dell'obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o giudiziario, del bilancio, redatto secondo i principi di cui al numero 1);

3) mancanza dell'obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle società a verifica da parte dell'organo o del comitato di controllo di cui alla lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti;

d) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale impedisce o limita l'operatività della società stessa sul proprio territorio;

e) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale esclude il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero consente che tale clausola sia contenuta negli atti costitutivi delle società o in altri strumenti negoziali;

f) mancata previsione di un'adeguata disciplina che impedisca la continuazione dell'attività sociale dopo l'insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di risanamento;

g) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano la contabilità e i bilanci.

4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.

5. I decreti di cui al comma 3 possono individuare Stati i cui ordinamenti presentino carenze particolarmente gravi con riguardo ai profili indicati alle lettere b), c) e g) del medesimo comma 3.

6. Con proprio regolamento la CONSOB detta criteri in base ai quali è consentito alle società italiane di cui all'articolo 119 e alle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 di controllare imprese aventi sede in uno degli Stati di cui al comma 5. A tal fine sono prese in considerazione le ragioni di carattere imprenditoriale che motivano il controllo e l'esigenza di assicurare la completa e corretta informazione societaria.

7. In caso di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi dei commi 5 e 6, la CONSOB può denunciare i fatti al tribunale ai fini dell'adozione delle misure previste dall'articolo 2409 del codice civile.

Art. 165-quater. - (Obblighi delle società italiane controllanti). – 1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i principi contabili internazionalmente riconosciuti.

2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest'ultima, che attestano la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Al bilancio della società italiana è altresì allegato il parere espresso dall'organo di controllo della medesima sul bilancio della società estera controllata.

3. Il bilancio della società italiana controllante è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.

4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione ai sensi dell'articolo 165 da parte della società incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove la suddetta società di revisione non operi nello Stato in cui ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altra idonea società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultima. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una società di revisione, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata.

5. Il bilancio della società estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, con la relazione, i pareri ad esso allegati e il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla CONSOB.

Art. 165-quinquies. - (Obblighi delle società italiane collegate). – 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.

Art. 165-sexies. - (Obblighi delle società italiane controllate). – 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti

soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.

Art. 165-septies. - *(Poteri della CONSOB e disposizioni di attuazione)*. - 1. La CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalità indicate dall'articolo 91, nei riguardi delle società italiane di cui alla presente sezione. Per accertare l'osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle società italiane, può esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle società estere, previo consenso delle competenti autorità straniere, o chiedere l'assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.

2. La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l'attuazione della presente sezione.

2. Dopo l'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 193-bis. - *(Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria)*. -

1. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera di cui all'articolo 165-quater, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-quater, commi 2 e 3, 165-quinquies, comma 1, e 165-sexies, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai sensi dell'articolo 165-quater, comma 4, sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti dall'esercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB dall'articolo 165-septies, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 193, comma 1».

Art. 7.

(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. A partire dal 1° gennaio 2006 la fondazione non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società indicate nei commi 1 e 2 per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria delle società interessate, le azioni eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di voto. Il presente comma non si applica alle fondazioni di cui al comma 3-bis».

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI

Art. 8.

(Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari)

1. All'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le banche devono rispettare le condizioni indicate dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, per le attività di rischio nei confronti di:

a) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione rilevante o comunque il controllo della banca o della società capogruppo;

b) soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o più componenti degli organi di amministrazione o controllo della banca o della società capogruppo;

c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca o presso la società capogruppo;

d) società controllate dai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;

e) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia»;

b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto conto:

a) dell'entità del patrimonio della banca;

b) dell'entità della partecipazione eventualmente detenuta;

c) dell'insieme delle attività di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.

4-quater. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione alle altre attività bancarie».

2. All'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate»;

b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 2-bis».

Art. 9.

(Conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d'investimento collettivo del risparmio e di prodotti assicurativi e previdenziali nonché nella gestione di portafogli su base individuale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare i conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare e nelle gestioni su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) salvaguardia dell'interesse dei risparmiatori e dell'integrità del mercato finanziario mediante la disciplina dei comportamenti nelle gestioni del risparmio;

b) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi in prodotti finanziari emessi o collocati da società appartenenti allo stesso gruppo cui appartengono i soggetti che gestiscono i suddetti patrimoni o portafogli ovvero, nel caso di prodotti di previdenza complementare, emessi anche da alcuno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;

c) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera b), in prodotti finanziari emessi o collocati da società appartenenti a gruppi legati da significativi rapporti di finanziamento con il soggetto che gestisce tali patrimoni o portafogli o con il gruppo al quale esso appartiene;

d) previsione del limite per l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo da parte dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera b), per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, in misura non superiore al 60 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;

e) salvo quanto disposto dalla lettera d), previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera b), di motivare, sulla base delle condizioni economiche praticate nonché dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti, l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, qualora superi il 30 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;

f) previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera b), di comunicare agli investitori la misura massima dell'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo, da essi stabilita entro il limite di cui alla lettera d), all'atto della sottoscrizione di quote di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare ovvero all'atto del conferimento dell'incarico di gestione su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi, nonché ad ogni successiva variazione e comunque annualmente;

g) attribuzione del potere di dettare disposizioni di attuazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), d'intesa con la Banca d'Italia per quanto riguarda gli OICR;

h) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei principi e criteri di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzione e riservando le sanzioni accessorie ai casi di maggiore gravità o di reiterazione dei comportamenti vietati;

i) attribuzione del potere di irrogare le sanzioni previste dalla lettera h) alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia;

l) riferimento, per la determinazione della nozione di gruppo, alla definizione di controllo contenuta nell'articolo 93 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 10.

(Conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplina i casi in cui, al fine di prevenire conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento, anche rispetto alle altre attività svolte dal soggetto abilitato, determinate attività debbano essere prestate da strutture distinte e autonome»;

b) all'articolo 190, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro».

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 11.

(Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e obblighi informativi)

1. All'articolo 2412 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere».
 - b) il settimo comma è abrogato.
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 30, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, fermo restando l'obbligo di consegna del prospetto informativo»;
 - b) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 100 è abrogata;
 - c) dopo l'articolo 100 è inserito il seguente:
«Art. 100-bis. - *(Circolazione dei prodotti finanziari)* - 1. Nei casi di sollecitazione all'investimento di cui all'articolo 100, comma 1, lettera a), e di successiva circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi all'estero, gli investitori professionali che li trasferiscono, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 21, rispondono della solvenza dell'emittente nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali, per la durata di un anno dall'emissione. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2412, secondo comma, del codice civile.
2. Il comma 1 non si applica se l'intermediario consegna un documento informativo contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB agli acquirenti che non siano investitori professionali, anche qualora la vendita avvenga su richiesta di questi ultimi. Spetta all'intermediario l'onere della prova di aver adempiuto agli obblighi indicati dal presente comma;
 - d) all'articolo 118, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'articolo 116 non si applica agli strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni».
3. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:
«Art. 25-bis. - *(Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione)*. - 1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonché, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione.
 2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'articolo 6, comma 2, all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 10, comma 1, nonché i poteri di cui all'articolo 7, comma 1.
 3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.
 4. Le società incaricate della revisione contabile delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.
 5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo e alle società incaricate della revisione contabile presso le società che controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
 6. L'ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorità può chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza».

Art. 12.

(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito denominata «direttiva».
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva.
3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, mantenendo, ove possibile, le ipotesi di conferimento di poteri regolamentari ivi contemplate; i decreti tengono inoltre conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera u), e comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) individuare nella CONSOB l'Autorità nazionale competente in materia;

c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione con la Banca d'Italia;

d) assicurare la conformità della disciplina esistente in materia di segreto d'ufficio alla direttiva;

e) disciplinare i rapporti con le Autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;

f) individuare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea:

1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto;

2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo;

g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro d'origine siano validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia;

h) prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto dell'investitore di revocare la propria accettazione, comunque essa sia denominata, stabilendo per detta revoca un termine non inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni d'investimento di un investitore ragionevole;

i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dall'obbligo di pubblicare un prospetto;

l) prevedere una disciplina concernente la responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto;

m) prevedere che la CONSOB, con riferimento all'approvazione del prospetto, verifichi la completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite;

n) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamenti, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le seguenti materie:

1) impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;

2) obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;

3) condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'Autorità competente di un altro Stato membro;

4) casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso il quale precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico;

o) avvalersi della facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva;

p) fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in prospetto, prevedere, per la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro; prevedere, per le altre violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro; escludere l'applicabilità dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; prevedere la pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva;

q) attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa, e prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche, la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni.

Capo III

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI BANCARI, TUTELA DEGLI INVESTITORI, DISCIPLINA DEI PROMOTORI FINANZIARI E DEI MERCATI REGOLAMENTATI E INFORMAZIONE SOCIETARIA

Art. 13.

(Pubblicità del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari)

1. Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio computato secondo le modalità stabilite a norma dell'articolo 122».

Art. 14.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla CONSOB, che a tale fine può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento e rispettano il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dall'investitore medesimo in forma scritta, ovvero anche mediante comunicazione telefonica o con l'uso di strumenti telematici, purché siano adottate procedure che assicurino l'accertamento della provenienza e la conservazione della documentazione dell'ordine»;

b) all'articolo 31:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. È istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla CONSOB, e sotto la vigilanza della medesima»;

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «indette dalla CONSOB» sono soppresse;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;

b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;

c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;

d) alle cause di incompatibilità;

e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinari, rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1;

f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);

g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;

h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai promotori finanziari;

i) all'attività dell'organismo di cui al comma 4 e alle modalità di esercizio della vigilanza da parte della stessa CONSOB;

l) alle modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari;

c) all'articolo 62:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Qualora le azioni della società di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal consiglio di amministrazione della società medesima»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il regolamento può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in segmento distinto del mercato»;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:

a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinché le azioni della società controllante possano essere quotate in un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93;

b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società;

c) i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle società finanziarie, il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni»;

d) all'articolo 64:

1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunica immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB; l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)»;

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. La CONSOB:

a) può vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi informativi in suo possesso, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all'articolo 74, comma 1;

b) può chiedere alla società di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);

c) può chiedere alla società di gestione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni.

1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione dei suddetti strumenti è subordinata all'adeguamento del regolamento del relativo mercato»;

e) all'articolo 74, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La CONSOB vigila sul rispetto delle disposizioni del regolamento del mercato, relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 64, comma 1-ter, da parte della società di gestione»;

f) all'articolo 94 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. La CONSOB determina quali strumenti o prodotti finanziari, quotati in mercati regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato»;

g) all'articolo 114:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La CONSOB può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente»;

2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con l'esclusione delle società di *rating*, riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce»;

h) all'articolo 115:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dalle società di revisione, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a)»;

2) al comma 1, lettera c), le parole: «nella lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «(nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia»;

3) al comma 2, le parole: «dalle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere a), b) e c)»;

i) dopo l'articolo 117 sono inseriti i seguenti:

«Art. 117-bis. - (*Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate*). – 1. Sono assoggettate alle disposizioni dell'articolo 113 le operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quotate viene incorporata in una società con azioni quotate, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attività della società incorporata.

2. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 113, comma 2, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 117-ter. - (*Disposizioni in materia di finanza etica*). – 1. La CONSOB, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorità di vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili»;

l) nella parte IV, titolo III, capo I, dopo l'articolo 118 è aggiunto il seguente:

«Art. 118-bis. - (*Riesame delle informazioni fornite al pubblico*). – 1. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i termini per il riesame periodico delle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati»;

m) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 124 è inserita la seguente sezione:

«Sezione I-bis.

Informazioni sull'adesione a codici di comportamento.

Art. 124-bis. - (*Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento*). – 1. Le società di cui al presente capo diffondono annualmente, nei termini e con le modalità stabiliti dalla CONSOB, informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento.

Art. 124-ter. - (*Vigilanza sull'informazione relativa ai codici di comportamento*). – 1. La CONSOB, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, vigila sulla veridicità delle informazioni riguardanti l'adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito, e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione»;

n) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 154 è inserita la seguente sezione:

«Sezione V-bis.

Redazione dei documenti contabili societari.

Art. 154-bis. - (*Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*). – 1. Lo statuto prevede le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.

2. Gli atti e le comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del

direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza al vero.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

4. Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari devono essere conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo.

5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla CONSOB.

6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società»;

o) all'articolo 190, comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2»;

p) all'articolo 191, al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 5-bis»;

q) all'articolo 193, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 3. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima».

Art. 15.

(Responsabilità dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2434, dopo le parole: «dei direttori generali» sono inserite le seguenti: «, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari»;

b) all'articolo 2635, primo comma, dopo le parole: «i direttori generali,» sono inserite le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,»;

c) all'articolo 2638, commi primo e secondo, dopo le parole: «i direttori generali,» sono inserite le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,».

2. All'articolo 50-bis, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, dopo le parole: «i direttori generali» sono inserite le seguenti: «, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari».

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-bis, primo comma, le parole: «e direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari»;

b) all'articolo 35-bis, primo comma, le parole: «e direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari»;

c) all'articolo 622, secondo comma, dopo le parole: «direttori generali,» sono inserite le seguenti: «dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,».

Art. 16.

(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)

1. Dopo l'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 114-bis. - *(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori).* - 1. I piani di compensi basati su azioni o strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate sono approvati dall'assemblea dei soci. Almeno quindici giorni prima dell'esecuzione dei piani sono rese pubbliche, mediante invio di un comunicato alla CONSOB, alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa, le informazioni concernenti:

a) le ragioni che motivano l'adozione del piano;

b) i soggetti destinatari del piano;

c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati;

d) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

e) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni;

f) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116.

3. La CONSOB definisce con proprio regolamento:

a) le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di realizzazione del piano, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di particolare rilevanza;

b) cautele volte ad evitare che i piani di cui al comma 1 inducano comportamenti contrastanti con l'interesse della società, anche disciplinando i criteri per la fissazione del prezzo delle azioni e degli altri strumenti finanziari, le modalità e i termini per l'esercizio dei diritti che essi attribuiscono, i limiti alla loro circolazione».

Art. 17.

(Disposizioni in materia di mediatori creditizi)

1. I mediatori creditizi iscritti all'albo di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono svolgere anche l'attività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI CONTI

Art. 18.

(Modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 116, comma 2, dopo la parola: «156,» è inserita la seguente: «160»;

b) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 159. – *(Conferimento e revoca dell'incarico)*. – 1. L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, conferisce l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ad una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 determinandone il compenso, previo parere del collegio sindacale.

2. L'assemblea revoca l'incarico, previo parere dell'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al conferimento d'ufficio da parte della CONSOB.

3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni con azioni quotate in mercati regolamentati si applica l'articolo 2459 del codice civile.

4. L'incarico ha durata di sei esercizi, è rinnovabile una sola volta e non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. In caso di rinnovo il responsabile della revisione deve essere sostituito con altro soggetto.

5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla CONSOB entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). La CONSOB, entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di conferimento dell'incarico, può vietarne l'esecuzione qualora accerti l'esistenza di una causa di incompatibilità, ovvero qualora rilevi che la società cui è affidato l'incarico non è tecnicamente idonea ad esercitarlo, in relazione alla sua organizzazione ovvero al numero degli incarichi già assunti. Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la CONSOB può vietarne l'esecuzione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. Le deliberazioni di conferimento e di revoca dell'incarico hanno effetto dalla scadenza dei termini di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo, qualora la CONSOB non ne abbia vietata l'esecuzione.

6. La CONSOB dispone d'ufficio la revoca dell'incarico di revisione contabile qualora rilevi una causa di incompatibilità ovvero qualora siano state accertate gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, anche in relazione ai principi e criteri di revisione stabiliti ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a). Il provvedimento di revoca è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società interessata, con l'invito alla società medesima a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione, secondo le disposizioni del comma 1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, la CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico entro trenta giorni. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento della CONSOB.

7. La CONSOB stabilisce con regolamento:

a) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile. La corresponsione del compenso non può comunque essere subordinata ad alcuna condizione relativa all'esito della revisione, né la misura di esso può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della società di revisione;

b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2, le modalità e i termini di trasmissione;

c) le modalità e i termini per l'adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa assunti;

d) i termini entro i quali gli amministratori o i membri del consiglio di gestione depositano presso il registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6.

8. Non si applica l'articolo 2409-*quater* del codice civile»;

c) all'articolo 160, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Al fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione, l'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità stabilite con regolamento dalla CONSOB.

1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la CONSOB individua altresì i criteri per stabilire l'appartenenza di un'entità alla rete di una società di revisione, costituita dalla struttura più ampia cui appartiene la società stessa e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le società che controllano la società di revisione, le società che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo; determina le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere l'indipendenza della società di revisione; stabilisce le forme di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, distintamente, per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria. Può stabilire altresì prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle società di revisione, per prevenire la possibilità che gli azionisti di queste o delle entità appartenenti alla loro rete nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le medesime intervengano nell'esercizio dell'attività di revisione in modo tale da compromettere l'indipendenza e l'obiettività delle persone che la effettuano.

1-ter. La società di revisione e le entità appartenenti alla rete della medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo:

a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;

b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;

c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri *pro veritate*;

d) servizi attuariali;

e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;

f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;

g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;

h) prestazione di difesa giudiziale;

i) altri servizi e attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza ai principi di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, in tema di indipendenza delle società di revisione, dalla CONSOB con il regolamento adottato ai sensi del comma 1.

1-quater. L'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sei esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.

1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società, i soci, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano non possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella società che ha conferito l'incarico di revisione e nelle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime società, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93.

1-sexies. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso una società non possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima società né delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.

1-septies. La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione non può essere in alcun modo determinata, neppure parzialmente, dall'esito delle revisioni da essi compiute né dal numero degli incarichi di revisione ricevuti o dall'entità dei compensi per essi percepiti dalla società.

1-octies. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla CONSOB»;

d) all'articolo 161, comma 4, le parole: «a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «o avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa è stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento»;

e) all'articolo 162:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello svolgimento di tale attività, la CONSOB provvede a verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l'indipendenza e l'idoneità tecnica sia della società, sia dei responsabili della revisione»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'esercizio della vigilanza, la CONSOB:

a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i principi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione;

b) può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;

c) può eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione»;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le società di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione loro conferito, comunicano alla CONSOB i nomi dei responsabili della revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati»;

f) all'articolo 163:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. La CONSOB, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, tenendo conto della loro gravità, può:

- a) applicare alla società di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;
- b) intimare alle società di revisione di non avvalersi nell'attività di revisione contabile, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile di una revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolarità;
- c) revocare gli incarichi di revisione contabile ai sensi dell'articolo 159, comma 6;
- d) vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore a tre anni.

1-bis. Quando l'irregolarità consista nella violazione delle disposizioni dell'articolo 160, l'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1-*octies* del medesimo articolo non pregiudica l'applicabilità dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente articolo nei riguardi della società di revisione»;

2) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) la violazione attiene al divieto previsto dall'articolo 160, qualora risulti la responsabilità della società. In tutti i casi, la CONSOB comunica i nomi dei soci o dei dipendenti personalmente responsabili della violazione al Ministro della giustizia, il quale ne dispone la cancellazione dal registro dei revisori contabili con il procedimento previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88»;

g) all'articolo 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione dalle società incaricate della revisione contabile delle altre società appartenenti al gruppo; può chiedere alle suddette società di revisione o agli amministratori delle società appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime società. Ove ravvisi fatti censurabili, ne informa senza indugio la CONSOB e gli organi di controllo della società capogruppo e della società interessata»;

h) nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, dopo l'articolo 165 è aggiunto il seguente:

«Art. 165-bis. - *(Società che controllano società con azioni quotate)*. - 1. Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione dell'articolo 157, si applicano altresì alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo.

2. Alla società incaricata della revisione contabile della società capogruppo si applicano le disposizioni dell'articolo 165, comma 1-bis.

3. La CONSOB detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le società sottoposte a comune controllo, di cui al comma 1, che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento, tenuto conto anche dei criteri indicati dall'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127».

TITOLO IV DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITÀ DI VIGILANZA

Capo I PRINCÌPI DI ORGANIZZAZIONE E RAPPORTI FRA LE AUTORITÀ

Art. 19.

(Banca d'Italia)

1. La Banca d'Italia è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea.

2. La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico.

3. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia ed ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonché per l'assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti.

4. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza, naturale complemento dell'indipendenza dell'autorità di vigilanza. Riferisce del suo operato al Parlamento e al Governo con relazione semestrale sulla propria attività.

5. Gli atti emessi dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta e sono motivati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Delle riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale.

6. La competenza ad adottare i provvedimenti aventi rilevanza esterna rientranti nella competenza del governatore e quella relativa agli atti adottati su sua delega sono trasferite al direttorio. Agli atti del direttorio si applica quanto previsto dal comma 5. Le deliberazioni del direttorio sono adottate a maggioranza; in caso di parità dei voti prevale il voto del governatore. La disposizione contenuta nel primo periodo non si applica, comunque, alle decisioni rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali.

7. Il governatore dura in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato. Gli altri membri del direttorio durano in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato. In sede di prima applicazione i membri del direttorio diversi dal governatore cessano dalla carica secondo una articolazione delle scadenze disciplinata dallo statuto dell'Istituto, compresa in un periodo comunque non superiore ai cinque anni.

8. La nomina del governatore è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia. Il procedimento previsto dal presente comma si applica anche, nei casi previsti dall'articolo 14.2 del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, per la revoca del governatore. Le disposizioni del presente comma e del primo periodo del comma 7 entrano in vigore alla data di pubblicazione della

presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

9. Lo statuto della Banca d'Italia è adeguato alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Entro il medesimo termine lo statuto della Banca d'Italia è adeguato ridefinendo le competenze del Consiglio superiore in modo tale da attribuire allo stesso anche funzioni di vigilanza e controllo all'interno della Banca d'Italia. Le istruzioni di vigilanza sono adeguate alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia, e sono disciplinate le modalità di trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici.

11. I commi 2, 3 e 6 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono abrogati.

12. Per le operazioni di acquisizione di cui all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e per le operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che riguardano banche sono necessarie sia l'autorizzazione della Banca d'Italia, ai sensi del citato articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, sia l'autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della citata legge n. 287 del 1990, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della medesima legge, ovvero il nulla osta della stessa a seguito delle valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato.

13. I provvedimenti delle Autorità di cui al comma 12 sono emanati con un unico atto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente. L'atto deve contenere le specifiche motivazioni relative alle finalità attribuite alle due Autorità.

14. Al fine di assicurare la funzionalità dell'attività amministrativa e di contenere gli oneri per i soggetti vigilati, le Autorità di cui al comma 12 si coordinano ai sensi dell'articolo 21.

Art. 20.

(Coordinamento dell'attività delle Autorità)

1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di comitati di coordinamento.

2. Le forme di coordinamento di cui al comma 1 prevedono la riunione delle Autorità indicate nel medesimo comma almeno una volta l'anno.

Art. 21.

(Collaborazione fra le Autorità)

1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima.

Art. 22.

(Collaborazione da parte del Corpo della guardia di finanza)

1. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorità di cui all'articolo 20 possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono senza indugio comunicati esclusivamente alle Autorità competenti.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE AUTORITÀ

Art. 23.

(Procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali)

1. I provvedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità di cui al comma 1 tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori.

3. Le Autorità di cui al comma 1 sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori.

4. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

Art. 24.

(Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali)

1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei principi della facoltà di denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. Le Autorità di cui al presente comma disciplinano le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.

2. Gli atti delle Autorità di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le sanzioni indicate dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo unico.

5. Avverso gli atti adottati dalle Autorità di cui al comma 4 può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio. I termini processuali sono ridotti della metà, con esclusione di quelli previsti per la presentazione del ricorso. Non possono essere nominati consulenti tecnici d'ufficio i dipendenti dell'Autorità sul cui atto verte il ricorso, anche se cessati dal servizio. Restano ferme le disposizioni previste per l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori dall'articolo 145, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dagli articoli 12, quinto comma, e 19, settimo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 48, dall'articolo 10, sesto comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792, dall'articolo 11, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

6. L'appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza o le ordinanze emesse in primo grado non sospende l'esecuzione delle stesse né l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

Capo III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLE COMPETENZE DELLE AUTORITÀ

Art. 25.

(Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 116, comma 2, alinea, le parole: «sentita la Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «sentite la CONSOB e la Banca d'Italia»;

b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, dopo le parole: «La Banca d'Italia» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con la CONSOB,»; al terzo periodo, dopo le parole: «della Banca d'Italia» sono aggiunte le seguenti: «, adottate d'intesa con la CONSOB»;

c) all'articolo 127, comma 3, dopo le parole: «Banca d'Italia» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con la CONSOB».

2. Le competenze stabilite dall'articolo 109, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai prodotti assicurativi di cui al punto III della lettera A) della tabella di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo sono esercitate dall'ISVAP d'intesa con la CONSOB.

3. Le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio. Restano ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e le competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite all'ISVAP dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalità previdenziali.

4. All'articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243, all'alinea, le parole: «l'unitarietà e» sono soppresse.

Art. 26.

(Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori)

1. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, e 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. All'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte applicano le sanzioni con provvedimento motivato»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 3 e 4, è pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di applicazione delle altre sanzioni previste dal presente titolo è pubblicato per estratto sul bollettino previsto dall'articolo 8.

4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, all'autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione per estratto nel bollettino previsto dall'articolo 8».

3. Sono trasferite all'ISVAP le funzioni del Ministro delle attività produttive previste dagli articoli 4, sesto comma, e 6, quarto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nonché le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi.

4. Sono trasferite alla COVIP le funzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previste dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.

Art. 27.

(Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione, in materia di servizi di investimento, di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgere in contraddittorio, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità, dinanzi alla CONSOB per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela;

b) previsione dell'indennizzo in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le procedure di cui alla lettera a), la CONSOB abbia accertato l'inadempimento degli obblighi ivi indicati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi;

c) salvaguardia dell'esercizio del diritto di azione dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, anche per il risarcimento del danno in misura maggiore rispetto all'indennizzo riconosciuto ai sensi della lettera b);

d) salvaguardia in ogni caso del diritto ad agire dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria per le azioni di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;

e) attribuzione alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, del potere di emanare disposizioni regolamentari per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) destinazione del fondo all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo, dei danni patrimoniali, causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, detratti l'ammontare dell'indennizzo di cui al comma 1 eventualmente erogato al soggetto danneggiato e gli importi dallo stesso comunque percepiti a titolo di risarcimento;

b) previsione della surrogazione del fondo nei diritti dell'indennizzato, limitatamente all'ammontare dell'indennizzo erogato, e facoltà di rivalsa del fondo stesso nei riguardi della banca o dell'intermediario responsabile;

c) legittimazione della CONSOB ad agire in giudizio, in rappresentanza del fondo, per la tutela dei diritti e l'esercizio della rivalsa ai sensi della lettera b), con la facoltà di farsi rappresentare in giudizio a norma dell'articolo 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ovvero anche da propri funzionari;

d) finanziamento del fondo esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la

violazione delle norme di cui alla lettera a);

e) attribuzione della gestione del fondo alla CONSOB;

f) individuazione dei soggetti che possono fruire dell'indennizzo da parte del fondo, escludendo comunque gli investitori professionali, e determinazione della sua misura massima;

g) attribuzione del potere di emanare disposizioni di attuazione alla CONSOB.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la redazione dello statuto dei risparmiatori e degli investitori, che individua l'insieme dei diritti loro riconosciuti e definisce i criteri idonei a garantire un'efficace diffusione dell'informazione finanziaria tra i risparmiatori, e per la redazione del codice di comportamento degli operatori finanziari.

Art. 28.

(Disposizioni in materia di personale della CONSOB)

1. Al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti derivanti dalla presente legge, può essere aumentato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il numero complessivo dei posti della pianta organica prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato è stabilita con apposita deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2 del medesimo decreto-legge. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

Art. 29.

(Risoluzione delle controversie in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari)

1. Dopo l'articolo 128 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:

«Art. 128-bis. - *(Risoluzione delle controversie)*. - 1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori.

2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento».

TITOLO V

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE

Art. 30.

(False comunicazioni sociali)

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. - *(False comunicazioni sociali)*. - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».

2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. - *(False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori)*. - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di

ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».

3. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione per la tutela del risparmio, di seguito denominata «Commissione», alle dirette dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. La Commissione è organo collegiale, composta da un presidente e due commissari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

5. Il Governo adotta, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare i requisiti di nomina del presidente e dei membri della Commissione e le funzioni della Commissione, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.

6. La Commissione:

- a) svolge le proprie funzioni d'ufficio o su istanza dei risparmiatori;
- b) relazione con cadenza semestrale sulla propria attività al Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;
- c) si avvale del supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;
- d) ha l'obbligo di rendere rapporto all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

Art. 31.

(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)

1. Nel libro V, titolo XI, capo III, del codice civile, prima dell'articolo 2630 è inserito il seguente:

«Art. 2629-bis. - *(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)*. - L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi».

2. All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «codice civile» sono inserite le seguenti: «e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile».

Art. 32.

(Ricorso abusivo al credito)

1. L'articolo 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 218. - *(Ricorso abusivo al credito)*. - 1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni».

Art. 33.

(Istituzione del reato di mendacio bancario)

1. All'articolo 137 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al comma 2 è premesso il seguente:

«1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000».

Art. 34.

(Falso in prospetto)

1. Dopo l'articolo 173 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 173-bis. - *(Falso in prospetto)*. – 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

2. L'articolo 2623 del codice civile è abrogato.

Art. 35.

(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III, all'articolo 175 sono premessi i seguenti:

«Art. 174-bis. - *(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)*. – 1. I responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena è aumentata fino alla metà.

3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci della società assoggettata a revisione, che abbiano concorso a commettere il fatto.

Art. 174-ter. - *(Corruzione dei revisori)*. – 1. Gli amministratori, i soci, i responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione, i quali, nell'esercizio della revisione contabile delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, fuori dei casi previsti dall'articolo 174-bis, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi dà o promette l'utilità».

Art. 36.

(False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate)

1. Dopo l'articolo 192 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 192-bis. - *(False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate)*. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 124-bis ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente all'adesione delle stesse società a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, ovvero all'applicazione dei medesimi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato, a spese degli stessi, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale».

Art. 37.

(Omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo)

1. All'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico».

Art. 38.

(Abusive attività finanziarie)

1. All'articolo 132, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa pena si applica a chiunque svolge l'attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, in assenza dell'iscrizione nel medesimo elenco».

Art. 39.

(Aumento delle sanzioni penali e amministrative)

1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2625, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

b) all'articolo 2635, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

c) all'articolo 2638, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che non sono state modificate dalla presente legge, sono quintuplicate.

4. All'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«(1-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando la misura massima delle sanzioni amministrative pecuniarie determinate in una somma di denaro, ad eccezione delle sanzioni previste dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni».

5. Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate.

Art. 40.

(Sanzioni accessorie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni penali e amministrative applicate ai sensi del titolo XI del libro V del codice civile, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicazione delle sanzioni accessorie e determinazione della loro durata, comunque non superiore a tre anni, in ragione della gravità della violazione, valutata secondo i criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, o della sua reiterazione;

b) previsione della sanzione accessoria della sospensione o della decadenza dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario, ovvero dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso società;

c) previsione della sanzione accessoria dell'interdizione dalle cariche presso banche e altri intermediari finanziari o dalle cariche societarie;

d) previsione della sanzione accessoria della pubblicità della sanzione pecuniaria e accessoria, a carico dell'autore della violazione, su quotidiani e altri mezzi di comunicazione a larga diffusione e nei locali aperti al pubblico delle banche e degli altri intermediari finanziari presso i quali l'autore della violazione ricopre cariche societarie o dei quali lo stesso sia dipendente;

e) previsione della sanzione accessoria della confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero di beni di valore equivalente;

f) attribuzione della competenza ad irrogare le sanzioni accessorie alla medesima autorità competente ad irrogare la sanzione principale.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41.

(Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca)

1. La Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui all'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, è soppressa.

2. Sono abrogati gli articoli 110 e 112 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni. All'articolo 47, secondo periodo, del medesimo testo unico, sono soppresse le parole: «, col parere della Commissione permanente di vigilanza sugli istituti di emissione.».

Art. 42.

(Termine per gli adempimenti previsti dalla presente legge)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni da questa introdotte.

2. Fino alla costituzione dell'albo unico dei promotori finanziari ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera b), della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di albo unico nazionale dei promotori finanziari recate dal citato articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni contenute negli articoli 165-ter, 165-quer e 165-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotti dall'articolo 6, comma 1, della presente legge, si applicano alle società che vi sono soggette, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La disposizione di cui all'articolo 161, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della presente legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo articolo 161, comma 4, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e che ricadono in una delle situazioni specifiche di incompatibilità previste dalle disposizioni contenute nell'articolo 18 per le società di revisione e le entità appartenenti alla medesima rete, i loro soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, possono essere portati a definizione secondo i previsti termini contrattuali, senza possibilità di rinnovo. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il recesso unilaterale da parte della società, o dei soggetti appartenenti alla medesima rete, dall'incarico revisionale o da contratti per lo svolgimento di servizi, giustificato dalla necessità di rimuovere una causa di incompatibilità, non comporta obblighi di indennizzo, risarcimento o l'applicazione di clausole penali o sanzioni, anche se previste in norme di legge o in clausole contrattuali.

Art. 43.

(Delega al Governo per il coordinamento legislativo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché delle altre leggi speciali, alle disposizioni della presente legge, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.

Art. 44.

(Procedura per l'esercizio delle deleghe legislative)

1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

FRONTE PAGINA VERDE GRAFICA

SEZIONE II

RETRO VERDE GRAFICA

Codice delle Assicurazioni

**Decreto Legislativo n. 209
7 settembre 2006**

TITOLO XII
NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 165
(Raccordo con le disposizioni del codice civile)

1. Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del codice civile.

Art. 166
(Criteri di redazione)

1. Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
2. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

Art. 167
(Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate)

1. E' nullo il contratto di assicurazione stipulato con un'impresa non autorizzata o con un'impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari.
2. La nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dall'assicurato. La pronuncia di nullità obbliga alla restituzione dei premi pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte o dovute dall'impresa agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

Art. 168
(Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione)

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma, del codice civile, il trasferimento di portafoglio, che sia autorizzato in conformità a quanto previsto dagli articoli 198 e 200, non è causa di risoluzione dei contratti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione, se il trasferimento avviene a favore di un'impresa di assicurazione che ha la sede legale all'estero oppure a favore di una sede secondaria all'estero di un'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica.
2. Nei casi previsti dal comma 1, se il trasferimento riguarda contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, i soggetti che hanno diritto ad un risarcimento possono agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa italiana cedente sino alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'ISVAP.
3. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma, del codice civile, il trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri, che sia stato autorizzato dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ed effettuato con l'assenso dell'ISVAP, non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 199, comma 6.
4. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma, del codice civile, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione.

Art. 169
(Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione)

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, secondo comma, del codice civile, i contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo.
2. Gli assicurati hanno facoltà di recesso, dopo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione.
3. In deroga al comma 1, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione, continuano, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l'assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.

CAPO II

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI

Art. 170 (Divieto di abbinamento)

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese non possono subordinare la conclusione di un contratto per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile alla conclusione di ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari.
2. In deroga al comma 1, al fine di garantire il recupero della franchigia eventualmente prevista a carico del contraente, le imprese possono pattuire idonee forme di garanzia, se le stesse non determinano spese aggiuntive e se il premio risulta inferiore a quello che sarebbe stato altrimenti applicato in assenza di franchigia con recupero garantito.
3. In deroga al comma 1, le imprese possono proporre polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli in abbinamento ad altri contratti assicurativi, bancari o finanziari a condizione che tali proposte non costituiscano l'unica offerta dell'impresa e siano osservate le disposizioni previste dal testo unico bancario e dal testo unico dell'intermediazione finanziaria per l'offerta dei contratti dai medesimi disciplinati.
4. I contratti conclusi ai sensi dei commi 2 e 3, compresi quelli bancari e finanziari, possono essere contestualmente risolti dal contraente nel caso previsto dall'articolo 172.

Art. 171 (Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante)

1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:
 - a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334;
 - b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;
 - c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio.
2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.
3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.

Art. 172 (Diritto di recesso)

1. In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, il contraente può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o all'intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza del contratto. In tal caso non si applica a favore del contraente il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, la disdetta del contratto è inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.
3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili esclusivamente in senso più favorevole al contraente.

CAPO III

ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE E ASSICURAZIONE DI ASSISTENZA

Art. 173 (Assicurazione di tutela legale)

1. L'assicurazione di tutela legale è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall'impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale.
2. Qualora l'assicurazione di tutela legale sia prestata cumulativamente con altre assicurazioni, con un unico contratto, il suo contenuto, le condizioni contrattuali ad essa applicabili ed il relativo premio debbono essere indicati in un'apposita distinta sezione del contratto.

Art. 174

(Diritti dell'assicurato nell'assicurazione di tutela legale)

1. Il contratto di assicurazione di tutela legale deve espressamente prevedere in funzione di tutela dell'assicurato che il medesimo, qualora necessiti dell'assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei propri interessi in un procedimento giudiziario o amministrativo oppure nel caso di conflitto di interessi con l'impresa stessa, abbia la facoltà di scelta del professionista, purché quest'ultimo sia abilitato secondo la normativa applicabile.
2. In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'impresa sulla gestione del sinistro, le parti possono o adire l'autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. Tale seconda facoltà deve essere esplicitamente prevista nel contratto.
3. Fermo restando il diritto dell'assicurato di avvalersi della facoltà di cui al comma 1, non è necessario che le condizioni di contratto prevedano espressamente la medesima facoltà quando sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) l'assicurazione di tutela legale è limitata a controversie derivanti dall'utilizzazione di veicoli stradali nel territorio della Repubblica;
 - b) la medesima è collegata ad un contratto di assicurazione di assistenza da prestare in caso di incidente o guasto relativamente allo stesso veicolo;
 - c) né l'impresa di assicurazione della tutela legale né l'impresa di assicurazione dell'assistenza esercitano il ramo della responsabilità civile.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora l'impresa assicuri per la tutela legale entrambe le parti della controversia, queste devono essere assistite e rappresentate da avvocati, o altri soggetti abilitati dalla legislazione vigente, indipendenti dall'impresa di assicurazione.
5. Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra l'assicurato e l'impresa di assicurazione o esista disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, l'impresa richiama per iscritto l'attenzione dell'assicurato sulla possibilità di avvalersi dei diritti di cui al presente articolo ovvero sulla possibilità di avvalersi dell'arbitrato di cui al comma 2.

Art. 175

(Assicurazione di assistenza)

1. L'assicurazione di assistenza è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso il pagamento di un premio, si impegna a fornire all'assicurato una prestazione di immediato aiuto entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l'assicurato stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito.
2. L'aiuto può essere in denaro o in natura. Le prestazioni in natura possono essere fornite anche utilizzando personale e attrezzature di terzi.

CAPO IV
ASSICURAZIONE SULLA VITA

Art. 176

(Revocabilità della proposta)

1. La proposta relativa ad un contratto individuale di assicurazione sulla vita di cui ai rami I, II, III e V dell'articolo 2, comma 1, è revocabile.
2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall'impresa di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.

Art. 177

(Diritto di recesso)

1. Il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso.
 2. L'impresa di assicurazione deve informare il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione.
 3. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
- L'impresa di assicurazione ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.

Art. 178

(Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori)

1. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un contratto di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V dell'articolo 2, comma 1, spetta all'impresa l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

CAPO V
CAPITALIZZAZIONE

Art. 179
(Nozione)

1. La capitalizzazione è il contratto mediante il quale l'impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attività.
2. Quando i contratti prevedono il periodico sorteggio ai fini dell'anticipato pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto un numero uguale o crescente di contratti, non superiore, nell'anno, a cinque per ogni cento contratti emessi. I sorteggi devono essere effettuati ad intervalli non inferiori al semestre.
3. I contratti di capitalizzazione non possono avere durata inferiore a cinque anni. Nel caso di contratti con premi periodici, i versamenti possono essere stabiliti sia in misura costante sia in misura variabile, purché quest'ultima modalità sia prevista contrattualmente.
4. Il contraente può recedere dal contratto nei termini e con le modalità di cui all'articolo 177. Il riscatto è consentito a partire dal secondo anno ed a condizione che il contraente abbia corrisposto il premio per un'intera annualità.

CAPO VI
LEGGE APPLICABILE

Art. 180
(Contratti di assicurazione contro i danni)

1. I contratti di assicurazione contro i danni sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica italiana.
2. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.
3. Le disposizioni specifiche relative ad una assicurazione obbligatoria, previste dallo Stato che impone l'obbligo, prevalgono su quelle della legge applicabile al contratto; quando quest'ultimo preveda una garanzia destinata ad operare in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato.
4. I contratti di assicurazione contro i danni relativi a rischi ubicati in un altro Stato membro sono regolati dalla legislazione del medesimo Stato.
5. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975.

Art. 181
(Contratti di assicurazioni sulla vita)

1. I contratti di assicurazione sulla vita sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro dell'obbligazione è la Repubblica italiana.
2. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.
3. I contratti di assicurazione sulla vita nei quali lo Stato membro dell'obbligazione è diverso dalla Repubblica italiana sono regolati dalla legislazione dello Stato membro dell'obbligazione.
4. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975.

TITOLO XIII
TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL'ASSICURATO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

*Art. 182
(Pubblicità dei prodotti assicurativi)*

1. La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione è effettuata avendo riguardo alla correttezza dell'informazione ed alla conformità rispetto al contenuto della nota informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono.
2. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità sia autonomamente effettuata dagli intermediari.
3. L'ISVAP può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, che è utilizzato dalle imprese e dagli intermediari.
4. L'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la diffusione della pubblicità in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
5. L'ISVAP vieta la diffusione della pubblicità in caso di accertata violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
6. L'ISVAP vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo quanto previsto all'articolo 184, comma 2.
7. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce i criteri di riconoscibilità della pubblicità e di chiarezza e correttezza dell'informazione.

*Art. 183
(Regole di comportamento)*

1. Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono:
 - a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
 - b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;
 - c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;
 - d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.
2. L'ISVAP adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l'attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.
3. L'ISVAP tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonché della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dall'impresa, individua le categorie di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata e determina modalità, limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.

*Art. 184
(Misure cautelari ed interdittive)*

1. Avuto riguardo all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione.
2. L'ISVAP vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione delle disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell'impresa o dell'intermediario interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme più utili alla generale conoscibilità, dei provvedimenti adottati.

CAPO II
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

*Art. 185
(Nota informativa)*

1. Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi, consegnano al contraente, prima della conclusione del contratto ed unitamente alle condizioni di assicurazione, una nota informativa predisposta nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
 2. La nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti e dell'impresa di assicurazione, affinché il contraente e l'assicurato possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa.
 3. L'ISVAP disciplina, con regolamento, il contenuto e lo schema della nota informativa in modo tale che siano previste, oltre alle indicazioni relative all'impresa, le informazioni sul contratto con particolare riguardo alle garanzie e alle obbligazioni assunte dall'impresa, alle nullità, alle decadenze, alle esclusioni e alle limitazioni della garanzia e alle rivalse, ai diritti e agli obblighi in corso di contratto e in caso di sinistro, alla legge applicabile ed ai termini di prescrizione dei diritti, alla procedura da seguire in caso di reclamo e all'organismo o all'autorità eventualmente competente.
 4. Nelle assicurazioni di cui ai rami I, II, III, IV e V dell'articolo 2, comma 1, l'ISVAP determina, con regolamento, le informazioni supplementari che sono necessarie alla piena comprensione delle caratteristiche essenziali del contratto con particolare riguardo ai costi ed ai rischi del contratto ed alle operazioni in conflitto di interesse.
- Al contraente di un'assicurazione sulla vita sono altresì comunicate, per tutto il periodo di durata del contratto, le informazioni indicate nel regolamento adottato dall'ISVAP con particolare riguardo alle spese, alla composizione ed ai risultati della gestione delle attività nelle quali è investito il premio o il capitale assicurato.

*Art. 186
(Interpello sulla nota informativa)*

1. L'impresa può trasmettere preventivamente all'ISVAP la nota informativa, unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni del presente capo, fermo restando che la valutazione dell'ISVAP non può essere utilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli assicurati.
2. L'ISVAP provvede a rendere nota all'impresa la sua valutazione entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e completa, relativa al contratto. Decorso tale termine senza che l'ISVAP si sia pronunciato con un giudizio negativo o con un giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, la nota informativa si intende conforme agli obblighi di informazione. L'ISVAP può disporre la revoca, previa notifica all'impresa interessata, qualora vengano meno i presupposti dell'accertamento ovvero se l'impresa abusa del provvedimento richiesto. L'ISVAP indica all'impresa le eventuali integrazioni alla nota informativa.
3. Nel periodo occorrente all'istruttoria e sino al provvedimento dell'ISVAP l'impresa non procede alla commercializzazione del prodotto.
4. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la comunicazione della nota informativa, le modalità da osservare, prima della pubblicazione della nota informativa, per diffondere notizie o per svolgere indagini di mercato o per raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo svolgimento della commercializzazione.

*Art. 187
(Integrazione della nota informativa)*

1. L'ISVAP, ferme restando le disposizioni del presente capo, può chiedere all'impresa di apportare modifiche alla nota informativa utilizzata, quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati.

FRONTE PAGINA VERDE GRAFICA

SEZIONE III

RETRO VERDE GRAFICA

Circolare ISVAP n. 551/d
Disposizioni in materia di trasparenza dei contratti di
assicurazione vita

Premessa

L'Istituto ha emanato negli scorsi anni una serie di Circolari attraverso le quali ha regolato i doveri di informativa e di trasparenza da parte delle imprese nei confronti degli assicurati e ha stabilito le modalità per la redazione della Nota informativa relativa alle diverse tipologie di contratti di assicurazione sulla vita.

L'evoluzione che ha contrassegnato il livello di offerta del settore assicurativo, la necessità di rendere sempre più chiari per gli assicurati gli obiettivi perseguibili con l'utilizzo delle varie tipologie di polizze di assicurazione sulla vita, l'esigenza di fornire strumenti in grado di consentire la comparabilità dei contratti hanno portato l'Istituto a rivedere le regole che le imprese devono osservare in materia di trasparenza nella distribuzione dei prodotti vita.

Le innovazioni introdotte sono molteplici e riguardano in particolare la rivisitazione degli schemi di Nota informativa per tutte le tipologie contrattuali, nonché l'introduzione, per i contratti di assicurazione sulla vita con partecipazioni agli utili, per i contratti *unit linked*, *index linked* e per quelli destinati ad attuare forme pensionistiche individuali, di una Scheda sintetica che riporta le caratteristiche essenziali del contratto – garanzie, costi e eventuali rischi finanziari – in termini facilmente percepibili dal potenziale contraente.

Le disposizioni della presente Circolare costituiscono quindi il nuovo testo unitario in materia di trasparenza dei prodotti di assicurazione sulla vita.

In relazione alla inscindibilità - caratteristica dei contratti vita - tra norme sostanziali sulla natura, qualità ed entità degli investimenti e quelle in materia di trasparenza, sono state introdotte anche alcune regole dispositive relative alle attività sottostanti i prodotti.

PARTE I

INFORMATIVA PER I CONTRAENTI

Capo I - Informativa precontrattuale

Art. 1 Definizioni

Agli effetti della presente Circolare si intendono per:

- a) "contratto con partecipazione agli utili": contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da meccanismi di accrescimento delle prestazioni, quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione;
- b) "contratto di capitalizzazione": contratto con il quale l'impresa assume l'impegno a pagare, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, una somma di danaro quale corrispettivo del versamento di premi unici o periodici al decorso di un termine non inferiore a cinque anni (art. 40, decreto legislativo n.174 del 17 marzo 1995);
- c) "contratto *index linked*": contratto di assicurazione sulla vita in cui le prestazioni sono direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento (art. 30, comma 2, decreto legislativo n.174 del 17 marzo 1995);
- d) "contratto a prestazioni rivalutabili": contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui le prestazioni si incrementano in base al rendimento di una gestione interna separata;
- e) "contratto *unit linked*": contratto di assicurazione sulla vita in cui le prestazioni sono direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno oppure al valore delle quote di OICR (art. 30, comma 1, decreto legislativo n.174 del 17 marzo 1995);
- f) "contratto di puro rischio": contratto di assicurazione in cui le prestazioni sono legate esclusivamente al verificarsi di eventi quali il decesso, l'invalidità, l'inabilità dell'assicurato;
- g) "contratto destinato ad attuare forme pensionistiche individuali": contratto di assicurazione sulla vita di cui all'art. 9 ter del decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993;
- h) "fondo interno": portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa ed espresso in quote (*unit*);
- i) "gestione interna separata": portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati;
- j) "impresa" o "compagnia" o "impresa di assicurazione": società che esercita le assicurazioni o le operazioni previste dalla tabella di cui all'allegato I del decreto legislativo n.174 del 17 marzo 1995;
- k) "intermediari assicurativi": soggetti che, ai sensi della Direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002, esercitano a titolo oneroso le attività di presentazione o di proposta di contratti di assicurazione, compiono altri atti preparatori o relativi alla conclusione dei contratti, collaborano alla loro gestione e esecuzione;
- l) "ISVAP" o "Istituto": Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, di cui alla legge 12 agosto 1982, n.576;
- m) "OICR": Organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;
- n) "operazioni di *switch*": trasferimento di risorse investite da un fondo interno ad altri fondi interni o gestioni interne separate e viceversa.

Art. 2 Documentazione

1. Le imprese predispongono, affinché gli intermediari assicurativi lo consegnino al potenziale contraente prima della sottoscrizione di una proposta di assicurazione sulla vita, un Fascicolo informativo, anche in formato componibile, contenente esclusivamente i seguenti documenti precontrattuali e contrattuali:

- a) Scheda sintetica;
- b) Nota informativa;
- c) Condizioni di assicurazione, comprensive di:
 - c1) Regolamento del fondo interno (per i contratti *unit linked*);
 - c2) Regolamento della gestione interna separata (per i contratti a prestazioni rivalutabili);
- d) Glossario;
- e) Modulo di proposta.

2. I documenti di cui si compone il Fascicolo informativo sono numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale delle pagine (1 di 6, 2 di 6 ecc..) e, a conclusione del Fascicolo, della data dell'ultimo aggiornamento dei dati in esso contenuti.

3. Sulla copertina del Fascicolo informativo sono riportate esclusivamente:

- a) la denominazione, il logo e il simbolo dell'impresa e del gruppo di appartenenza;
- b) l'intestazione: "Contratto di (inserire la tipologia contrattuale e il nome commerciale)";
- c) la frase in grassetto: "*Il presente Fascicolo informativo, contenente (inserire l'elenco dei documenti di cui al comma 1) deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione*";
- d) l'avvertenza in grassetto: "*Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa*".

4. Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi ovvero sono - direttamente o tramite i loro aventi causa - portatori di un interesse alla prestazione, l'impresa di assicurazione inserisce nella convenzione stipulata con il contraente una previsione contrattuale disciplinante obblighi e modalità di consegna da parte di quest'ultimo delle condizioni di polizza agli assicurati.

Art. 3 Criteri di redazione

1. Nella redazione dei documenti precontrattuali e contrattuali le imprese:
 - a) utilizzano espressioni chiare e sintetiche affinché il contraente sia in grado di comprendere il contenuto del contratto che si appresta a sottoscrivere, con le relative prestazioni offerte, le garanzie e gli eventuali rischi finanziari a suo carico;
 - b) predispongono un Glossario nel quale spiegano il significato dei termini tecnici;
 - c) adottano caratteri di stampa non inferiori a 11 e utilizzano accorgimenti graficotipografici e redazionali tali da rendere agevole la lettura; nella redazione del solo modulo di proposta tali accorgimenti possono trovare opportuno adattamento in presenza di specifiche esigenze tipografiche;
 - d) illustrano con caratteri grafici di particolare evidenza le clausole che prevedono rischi, limitazioni, oneri, obblighi e decadenze a carico del contraente nonché le "Avvertenze" contenute nella Scheda sintetica e in Nota informativa;
 - e) assicurano la coerenza delle informazioni e delle clausole all'interno di uno stesso documento e tra i documenti di cui all'art. 2, comma 1;
 - f) utilizzano termini quali "garanzia, garantito" solo con riferimento a contratti per i quali l'impresa presta direttamente la garanzia finanziaria, evitando l'uso di tali termini nell'ipotesi di impegni assunti da terzi a corrispondere importi prestabiliti;
 - g) utilizzano il termine "capitale protetto" solo con riferimento a contratti per i quali è prevista l'adozione di particolari tecniche di gestione che mirano a minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito; in tali casi va evidenziato che la protezione non costituisce garanzia di conservazione del capitale o di rendimento minimo;
 - h) non inseriscono espressioni o formulazioni di natura pubblicitaria o promozionale.

Art. 4 Doveri di informativa

1. Relativamente alle ipotesi di omessa consegna sia in fase precontrattuale che in corso di contratto, da parte della impresa o dell'intermediario assicurativo, dell'informativa prescritta dalla normativa vigente e dalla presente Circolare, si richiama, oltre a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di sanzioni amministrative, l'art. 1337 c.c. che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto. Considerato che tra gli obblighi precontrattuali rientra quello di fornire alla controparte ogni informazione in merito alle obbligazioni che scaturiranno dal contratto in via di formazione, la violazione di tale obbligo comporta il sorgere di una responsabilità precontrattuale anche agli effetti di cui all'art. 1228 c.c..

Art. 5 Proposta di assicurazione

1. Il modulo di proposta forma parte integrante del Fascicolo informativo ed è predisposto su più fogli di carta copiativa staccabili. Qualora le imprese adottino procedure informatiche di emissione dei contratti, possono essere impiegate modalità

alternative di predisposizione del modulo di proposta, purché sia garantita l'identità tra le informazioni acquisite dall'impresa e quelle riportate nella copia consegnata al contraente e venga rispettata la numerazione progressiva all'interno del Fascicolo informativo.

2. Per i contratti che prevedono prestazioni per il caso di morte o altre coperture che comunque necessitano di acquisire informazioni sullo stato di salute dell'assicurato, le imprese richiamano in proposta, con caratteri grafici di particolare evidenza, le seguenti avvertenze relative alla compilazione del questionario sanitario:

- a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- b) prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
- c) anche nei casi non espressamente previsti dall'impresa, l'assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.

3. La proposta di assicurazione prevede una apposita dichiarazione, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente, comprovante la consegna del Fascicolo informativo.

4. Nella proposta di assicurazione le imprese prevedono inoltre un apposito spazio nel quale vengono descritte le modalità di pagamento del premio consentite dalla compagnia. Nel caso siano ammessi mezzi di pagamento non direttamente indirizzati all'impresa, ovvero dall'agente nella sua qualità di intermediario dell'impresa, deve essere inserita, con particolare evidenza tipografica, la seguente avvertenza:

"Attenzione: nel caso di pagamento del premio in contanti o con mezzi non direttamente indirizzati all'impresa, ovvero all'agente nella sua qualità di intermediario dell'impresa, la prova dell'avvenuto pagamento del premio alla compagnia è rappresentata dalla indicazione dell'importo pagato e dalla apposizione della firma del soggetto che provvede materialmente alla riscossione delle somme e alla raccolta della presente proposta". In tali casi la proposta di assicurazione contiene una apposita sezione nella quale sono indicati l'ammontare del premio riscosso, le generalità e la firma autografa del soggetto incaricato della riscossione.

Art. 6 Scheda sintetica

1. Le imprese predispongono per i contratti con partecipazione agli utili, per i contratti *unit linked*, *index linked* e per i contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali una Scheda sintetica, redatta secondo gli schemi di cui agli allegati 1, 2, 3, 4 e 5. Ai fini della compilazione della sezione della Scheda sintetica relativa alle prestazioni offerte, le imprese si avvalgono dell'elenco delle tipologie di prestazioni assicurative di cui all'allegato 6.
2. Nel caso di polizze consistenti nell'abbinamento di diverse tipologie contrattuali, ai fini di una adeguata rappresentazione delle caratteristiche del contratto le imprese predispongono la Scheda sintetica integrando gli schemi delle diverse tipologie contrattuali.
3. Il tasso di rendimento da utilizzare per la determinazione dell'indicatore "Costo percentuale medio annuo" previsto nelle Schede sintetiche dei contratti con partecipazione agli utili, dei contratti *unit linked* e dei contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali (allegati 1, 2, 4 e 5) è individuato dall'Istituto che provvede, ove necessario, al relativo aggiornamento. In fase di prima applicazione il tasso di rendimento è fissato nella misura del 4% annuo.
4. Nelle Schede sintetiche sono vietate formulazioni che facciano riferimento, anche indiretto, ad una approvazione del loro contenuto da parte dell'Istituto.

Art. 7 Nota informativa

1. Le imprese predispongono Note informative differenziate per le diverse tipologie di contratto, sulla base degli schemi di cui agli allegati 7, 8, 9, 10 e 11. Nel caso di contratti di puro rischio, la Nota informativa (allegato 7) contiene la rappresentazione delle tabelle illustrative dei premi di cui all'allegato 12. L'inserimento di informazioni supplementari rispetto a quelle previste dagli schemi deve essere limitato all'esigenza di rendere pienamente comprensibili le caratteristiche del contratto.
2. Nel caso di polizze consistenti nell'abbinamento di diverse tipologie contrattuali, ai fini di un'adeguata rappresentazione delle caratteristiche del contratto le imprese predispongono la Nota informativa integrando gli schemi delle diverse tipologie contrattuali.
3. Nelle Note informative sono vietate formulazioni che facciano riferimento, anche indiretto, ad una approvazione del loro contenuto da parte dell'Istituto.

Art. 8 Progetto esemplificativo

1. La Nota informativa dei contratti con partecipazione agli utili contiene un Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurative e dei valori di riduzione e riscatto, redatto secondo lo schema previsto dalla Sezione F della Nota informativa (allegato 7), e basato su specifiche combinazioni di età, durata e importo del premio, scelte dall'impresa secondo criteri che assicurino una adeguata rappresentatività dell'esemplificazione rispetto al portafoglio in essere. Le proiezioni sono effettuate in base al tasso minimo di rendimento garantito contrattualmente e ad una ipotesi di rendimento finanziario individuata dall'Istituto che provvede, ove necessario, al relativo aggiornamento. In fase di prima applicazione il predetto tasso di rendimento è fissato nella misura del 4% annuo.
2. Le imprese predispongono il Progetto esemplificativo rielaborato in forma personalizzata in base ai dati del contraente/assicurato da consegnare al contraente al momento in cui questi è informato che il contratto è concluso. La consegna del progetto personalizzato non è obbligatoria per i contratti in forma collettiva.
3. Per i contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali le imprese, al fine di consentire ai contraenti una valutazione orientativa del fabbisogno previdenziale, consegnano al contraente, unitamente al Fascicolo informativo, un Progetto esemplificativo redatto in forma personalizzata, secondo lo schema di cui alla Circolare ISVAP 445/2001. L'Istituto provvede, ove necessario, all'aggiornamento delle ipotesi di redditività reale media indicate nella predetta Circolare. Eventuali aggiornamenti del Progetto esemplificativo, tenuto conto dei risultati maturati sulla posizione previdenziale, possono essere forniti al contraente nel corso della durata contrattuale, utilizzando le ipotesi di proiezione delle prestazioni in vigore al momento della elaborazione.
4. I Progetti esemplificativi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 contengono l'avvertenza, con caratteri grafici di maggiore evidenza, che le proiezioni elaborate sulla base delle ipotesi di rendimento finanziario hanno solo carattere orientativo e che pertanto i valori espressi non costituiscono impegno per l'impresa.

Art. 9 Dati storici di confronto previsti dalle Schede sintetiche

1. L'Istituto provvede entro il 15 febbraio di ciascun anno alla comunicazione del tasso di inflazione determinato sull'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai e del tasso di rendimento medio lordo dei titoli di Stato e delle obbligazioni da inserire nelle Schede sintetiche. Per i contratti le cui prestazioni sono espresse in valuta l'Istituto fornisce, nel medesimo termine, l'aggiornamento dei tassi di interesse dei titoli a lungo termine nonché le variazioni percentuali annue dei tassi di cambio delle principali valute estere contro l'euro. Per l'anno 2005 fare riferimento alla circolare ISVAP 550/2005.

Art. 10 Aggiornamento dei documenti precontrattuali

1. Le imprese aggiornano entro il 31 di marzo di ciascun anno le Schede sintetiche e le Note informative. Qualora, nel periodo antecedente all'aggiornamento annuale, intervengano modifiche alle informazioni contenute nella predetta documentazione, le imprese integrano opportunamente i documenti informativi in circolazione e ne danno tempestiva notizia sul proprio sito Internet.

Capo II - Informativa in corso di contratto

Art. 11 Lettera di conferma di investimento dei premi per i contratti unit linked

1. Le imprese comunicano al contraente per iscritto, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote (giorno a cui il valore delle quote si riferisce), l'ammontare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione. Per i contratti che convertono i premi in quote in base alla data di ricevimento della proposta e/o di incasso del premio devono essere indicate anche le relative date.
2. Relativamente ai premi successivi le imprese comunicano al contraente per iscritto, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito, il numero delle quote attribuite con il nuovo versamento, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione. In caso di contratti a premi ricorrenti secondo un piano predefinito di versamenti, le imprese possono trasmettere una lettera di conferma cumulativa per i premi pagati in un semestre.

Art. 12 Pubblicazione sui quotidiani e sui siti Internet

1. Le imprese pubblicano giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e sul proprio sito Internet il valore della quota del fondo interno o dell'OICR, che rappresenta la base per la determinazione delle prestazioni dei contratti *unit linked*, con la relativa data di valorizzazione. La pubblicazione deve avvenire non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione della quota. L'obbligo di pubblicazione sul quotidiano del valore della quota dell'OICR si ritiene assolto qualora la pubblicazione venga già effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale a cura dei soggetti abilitati ai sensi del d. lgs. 58/98.
2. Le imprese, ferme restando le disposizioni impartite con la Circolare ISVAP 533/2004, pubblicano giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e sul proprio sito Internet:
 - a) il valore dell'indice e/o del valore di riferimento (strumento finanziario strutturato,....) che rappresenta la base per la determinazione delle prestazioni dei contratti *index linked*, con la relativa data di valorizzazione;
 - b) la denominazione e il *rating* aggiornato dell'emittente ovvero la denominazione e il *rating* aggiornato del garante dello strumento finanziario, con l'indicazione dell'Agenzia di *rating* che lo ha attribuito.I valori pubblicati devono rappresentare l'univoca base di riferimento sia per la quantificazione delle prestazioni e del valore di riscatto sia per l'eventuale riacquisto dello strumento finanziario da parte dell'emittente o di altri soggetti in base ai patti di riacquisto di cui alla sezione III, paragrafo 2.1 della Circolare ISVAP 451/2001.
3. Non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto, le imprese pubblicano sul proprio sito Internet:
 - a) il Fascicolo informativo;
 - b) il rendiconto annuale della gestione interna separata;
 - c) il prospetto annuale della composizione della gestione interna separata;
 - d) il rendiconto annuale di gestione del fondo interno.

Art. 13 Modifiche in corso di contratto

1. Le imprese comunicano tempestivamente per iscritto al contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

Art. 14 Estratto conto annuale

1. Per i contratti con partecipazione agli utili le imprese inviano per iscritto al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni di polizza per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:
 - a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
 - b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
 - c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
 - d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
 - e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
 - f) per i contratti con prestazioni collegate a gestioni interne separate, tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso, con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni. Per i contratti che prevedono forme di partecipazione agli utili diverse da quella sopraindicata, l'estratto conto riporta gli utili attribuiti al contratto nell'anno di riferimento.

Per i contratti a premio unico e per i contratti in riduzione le imprese inviano l'informativa prevista al comma 1, entro i medesimi termini.

Per i contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali, le predette informazioni sono integrate con l'indicazione del valore della posizione individuale trasferibile alla data di riferimento dell'estratto conto. Nella fase di erogazione della rendita l'estratto conto annuale contiene l'indicazione dell'ammontare della rendita assicurata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e di quello in corso, nonché le informazioni di cui alla lettera f).

2. Per i contratti *unit linked* le imprese inviano per iscritto al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento ;
- c) numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di *switch*;
- d) numero delle quote eventualmente trattenute nell'anno di riferimento per il premio relativo alle coperture di puro rischio;
- e) numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
- f) numero delle quote trattenute per commissioni di gestione nell'anno di riferimento (solo per i contratti direttamente collegati ad OICR);
- g) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento;
- h) valore della prestazione garantita (solo per i contratti con garanzie finanziarie).

Unitamente all'estratto conto annuale è inviato l'aggiornamento dei dati storici di cui alla sezione F dello schema di Nota informativa e della sezione 6 della Scheda sintetica.

Per i contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali, le predette informazioni sono integrate con l'indicazione del valore della posizione individuale trasferibile alla data di riferimento dell'estratto conto. Nella fase di erogazione della rendita l'estratto conto annuale contiene l'indicazione dell'ammontare della rendita assicurata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e di quello in corso, nonché le informazioni di cui al comma 1, lettera f).

3. Per i contratti *index linked* le imprese inviano per iscritto al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nell'anno di riferimento;
- c) dettaglio degli importi pagati agli aventi diritto nell'anno di riferimento (pagamenti periodici, riscatti parziali...);
- d) indicazione del valore degli indici di riferimento alle date di valorizzazione periodiche contrattualmente previste al fine della determinazione delle prestazioni nonché, per i contratti le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore degli attivi destinati a copertura, indicazione del relativo valore corrente al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- e) valore della prestazione garantita (solo per i contratti con garanzie finanziarie).

Art. 15 Comunicazione in caso di perdite

1. Qualora in corso di contratto le imprese accertino, per i contratti *unit linked*, che il controvalore delle quote complessivamente detenute dal contraente si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti, ne danno comunicazione per iscritto al contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'evento si è verificato. Analoga informazione con le medesime modalità è fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

2. Qualora in corso di contratto le imprese accertino, per i contratti *index linked*, una riduzione del valore degli indici o dei valori di riferimento che determini una riduzione del valore di riscatto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti, ne danno comunicazione per iscritto al contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'evento si è verificato. Analoga informazione con le medesime modalità è fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

Art. 16 Variazione del tasso di interesse garantito

1. Relativamente ai contratti a premi unici ricorrenti che prevedono tassi di interesse garantiti variabili secondo meccanismi predefiniti nelle condizioni di polizza e nel rispetto dell'art. 23 del d. lgs. 174/95 e del provvedimento ISVAP 1036/98, le imprese comunicano preventivamente per iscritto al contraente la variazione del tasso, precisando che il nuovo tasso si applica esclusivamente ai premi con scadenza successiva alla data di variazione prevista nella comunicazione.

Art. 17 Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali

1. Qualora il contratto preveda la possibilità di esercizio di opzioni le imprese, al più tardi sessanta giorni prima della data prevista per il relativo esercizio, forniscono per iscritto all'avente diritto una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche, ove non prefissate nelle condizioni di polizza originarie. Detta descrizione contiene anche l'impegno dell'impresa a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda sintetica, la Nota informativa e le condizioni di assicurazione relative alle coperture assicurative per le quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.

Art. 18 Trasformazione di contratto

1. Le imprese, in ogni operazione di trasformazione che comporti la modifica – in qualunque forma realizzata - delle prestazioni maturate sul contratto originario, forniscono al contraente i necessari elementi di valutazione in modo da porlo nella condizione di confrontare le caratteristiche del nuovo contratto con quelle del contratto preesistente. A tal fine, prima di procedere alla trasformazione, le imprese consegnano al contraente un documento informativo, redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato 13, nonché il Fascicolo informativo del nuovo contratto, conservando prova dell'avvenuta consegna.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui la trasformazione venga di fatto realizzata attraverso il riscatto del precedente contratto e la sottoscrizione di una nuova polizza ovvero quando le circostanze e le modalità dell'operazione inducano comunque a ritenere configurabile l'ipotesi della trasformazione.

Art. 19 Istituzione di nuovi fondi interni assicurativi o comparti

1. Qualora le imprese intendano proporre ai contraenti di contratti *unit linked* di effettuare versamenti di premi o operazioni di *switch* in fondi o comparti istituiti successivamente alla stipulazione del contratto, consegnano preventivamente al contraente l'estratto¹ della Nota informativa aggiornata a seguito dell'inserimento del nuovo fondo o comparto, nonché il relativo regolamento di gestione, conservando prova dell'avvenuta consegna.

Art. 20 Comunicazioni mediante tecniche a distanza

1. Gli obblighi relativi alla trasmissione al contraente di comunicazioni in corso di contratto possono essere assolti anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, a condizione che le comunicazioni siano acquisibili su supporto duraturo e che il contraente abbia reso per iscritto preventiva ed espressa accettazione di tali modalità.

Art. 21 Archiviazione e conservazione dei documenti

1. Le imprese adottano procedure interne di archiviazione e conservazione dei documenti, inclusa la prova dell'adempimento degli obblighi di invio e, ove previsto, di consegna delle comunicazioni di cui alla presente Circolare, anche facendo ricorso a supporti informatici. Le predette procedure devono consentire l'ordinata e sollecita gestione delle comunicazioni effettuate ai contraenti e agli assicurati, anche attraverso tecniche a distanza, tanto nella fase precontrattuale che contrattuale, nonché delle comunicazioni rilasciate dai contraenti e dagli assicurati nell'ambito del rapporto con gli intermediari assicurativi e con l'impresa.

PARTE II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Art. 22 Parametro oggettivo di riferimento per i contratti unit linked

1. Nella Circolare ISVAP 474/2002, Sezione 1, punto 2.2., il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

"Le imprese individuano un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con il quale confrontare il rendimento del fondo interno assicurativo a cui sono collegate le prestazioni. Il benchmark deve possedere le seguenti caratteristiche:

- a) essere costruito facendo riferimento a indicatori finanziari di comune utilizzo elaborati e diffusi da soggetti terzi;*
- b) essere coerente con i rischi connessi alla politica di investimento del fondo nonché con le tipologie di attivi ammissibili a copertura delle riserve tecniche;*
- c) essere chiaro e trasparente nella formula di calcolo, nella composizione del paniere e nella attribuzione dei pesi;*
- d) consentire una facile reperibilità dei dati relativi alle componenti cui fa riferimento.*

Qualora il benchmark non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato, l'impresa ne illustra le motivazioni in Nota informativa e indica, in suo luogo, ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del fondo, la misura della volatilità media annua attesa della quota ritenuta accettabile."

Art. 23 Costi applicati ai contratti unit linked mediante prelievo di quote

1. Alle imprese non è consentito prelevare costi di qualsiasi tipo mediante riduzione del numero delle quote attribuite al singolo contratto, fatta eccezione per le commissioni di gestione applicate in caso di contratti direttamente collegati a quote di OICR. In tale ultimo caso dette commissioni possono essere previste solo in presenza di una attività specifica di gestione predefinita nelle condizioni di polizza.

Art. 24 Aliquote di partecipazione al rendimento della gestione interna separata

1. Alle imprese non è consentito indicare nella documentazione relativa ai contratti a prestazioni rivalutabili aliquote di partecipazione al rendimento della gestione interna separata qualora l'indicazione sia tale da generare una errata informativa sulla misura di partecipazione effettivamente attribuibile, come nel caso di prelievi sul rendimento a qualsiasi titolo effettuati (prelievo di commissioni di gestione, minimi trattenuti).

¹ *1 Sezione C, Sezione D, punti 11.2 e 11.3, dell'allegato 8. Per i contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali, Sezione C 1, sezione D, punti 14.2 e 14.3. dell'allegato 11.*

Art. 25 Sicurezza degli attivi a copertura dei contratti index linked

1. Nella Circolare ISVAP 451/2001, Sezione III, punto 1. 2., lettera b) sono sopresse le parole "Tale requisito di rating minimo potrà essere soddisfatto, in alternativa, con riferimento allo strumento finanziario".
2. Nella Circolare ISVAP 451/2001, Sezione III, punto 1.2. è aggiunta la seguente lettera: "d) non contengano clausole di subordinazione che attribuiscono all'attivo strutturato un grado inferiore rispetto ai crediti di altri creditori".

Art. 26 Disposizioni relative ai contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali

1. Nella Circolare ISVAP 434/2001, punto 2, alla rubrica "Caratteristiche dei contratti", al terzo capoverso, lettera d) le parole "Tale preavviso dovrà essere inviato con congruo anticipo rispetto ai tempi di applicazione delle nuove basi e precisare le conseguenze economiche sulla prestazione assicurata" sono sostituite con le seguenti:
"Tale preavviso deve essere inviato almeno sessanta giorni prima della data di decorrenza delle variazioni e deve descrivere le conseguenze economiche sulla prestazione di rendita. Alla comunicazione devono essere allegati i nuovi coefficienti di conversione del capitale maturato. L'impresa deve assegnare al contraente un termine non inferiore a sessanta giorni per chiedere l'eventuale trasferimento della propria posizione previdenziale individuale ad altra forma pensionistica o fondo pensione. In tal caso l'impresa non applica gli oneri amministrativi eventualmente previsti nelle condizioni di polizza per le operazioni di trasferimento."
2. Nella Circolare ISVAP 434/2001, punto 2, alla rubrica "Caratteristiche dei contratti" dopo l'ultimo capoverso sono aggiunte le seguenti parole: "Al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto alla trasferibilità della posizione previdenziale e del diritto di riscatto, garantiti dalla legge, le imprese, nei casi in cui sostengano in un'unica soluzione i costi di acquisizione del contratto, si attengono alle seguenti disposizioni. Qualora la tariffa preveda il recupero dei costi precontati direttamente con il versamento della prima annualità di premio, le imprese sono tenute ad incrementare gli importi del capitale maturato sulla posizione previdenziale, al momento dell'esercizio del diritto al trasferimento ed al riscatto, della quota parte dei costi non maturati espressa in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti al termine della fase di accumulo rispetto agli anni complessivamente previsti, al netto di eventuali restituzioni a tale titolo già operate. Analogo criterio deve essere applicato nei casi in cui il recupero avvenga sulle prime annualità mediante l'imputazione di costi di ammontare superiore al prelievo effettuato in misura costante sui premi complessivi.
Nei casi in cui la tariffa preveda il recupero dei costi precontati mediante il prelievo periodico della relativa rata di ammortamento, non sono consentite alle imprese previsioni contrattuali che, in qualsiasi forma, siano volte al recupero dei costi non ammortizzati al momento dell'esercizio del diritto al trasferimento ed al riscatto.
Gli eventuali oneri amministrativi connessi al riscatto e al trasferimento della posizione previdenziale individuale sono indicati esclusivamente in cifra fissa e in misura tale da non ledere l'esercizio di tali diritti."

PARTE III

ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA ASSICURATIVA E CONFLITTI DI INTERESSE

Art. 27 Regole di comportamento

Nell'offerta di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e nell'esecuzione del rapporto contrattuale le imprese e gli intermediari assicurativi devono:

- a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati, acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei medesimi ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati;
- b) agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.

Art. 28 Adeguatezza dei contratti offerti

1. Le imprese devono impartire istruzioni agli intermediari assicurativi affinché, in fase precontrattuale, acquisiscano dal contraente ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali nonché alla propensione al rischio del medesimo. A tal fine gli intermediari chiedono al contraente notizie, delle quali dovrà essere conservata traccia documentale, inerenti le sue caratteristiche personali, con particolare riferimento all'età, all'attività lavorativa e al nucleo familiare, alla sua situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura, durata e rischi finanziari ad esso connessi. L'eventuale rifiuto, da parte del contraente, di fornire le informazioni richieste deve risultare da dichiarazione appositamente sottoscritta dal medesimo, da allegare alla proposta.
2. Gli intermediari assicurativi sono tenuti a:
 - a) prospettare al contraente, in un linguaggio chiaro e facilmente comprensibile, le caratteristiche del contratto offerto, illustrando analiticamente la natura e gli eventuali rischi finanziari connessi alla sottoscrizione del contratto ed ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
 - b) astenersi dall'offrire contratti non adeguati alle effettive esigenze assicurative e previdenziali ed alla propensione al rischio dei contraenti. Qualora, comunque, l'intermediario assicurativo riceva proposte assicurative non adeguate, tenuto conto delle informazioni di cui al comma 1 e di ogni altra notizia disponibile, ne informa il contraente, illustrando i motivi della inadeguatezza. Di tale informativa deve essere fatta specifica menzione in apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, da allegare alla proposta.

Art. 29 Conflitto di interessi

1. Nell'offerta e nella esecuzione dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, le imprese devono evitare di effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. Qualora il conflitto non risulti evitabile le imprese devono comunque operare in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.
2. In ogni caso le imprese devono:
 - a) effettuare operazioni nell'interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse;
 - b) operare al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi assicurativi;
 - c) astenersi dall'effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi;
 - d) astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare una gestione separata o un fondo interno a danno di un altro.
3. Le imprese pongono in atto idonee procedure per l'individuazione e gestione dei conflitti di interesse al fine di garantire il rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2.
4. Le imprese individuano i casi in cui le condizioni contrattuali convenute con soggetti terzi confliggono con gli interessi dei contraenti e assicurano che il patrimonio delle gestioni separate, dei fondi interni e gli attivi rappresentativi dei contratti collegati a valori di riferimento ovvero i singoli contratti non siano gravati da oneri altrimenti evitabili o esclusi dalla percezione di utilità ad essi spettanti. In particolare le imprese assicurano che i contraenti beneficino comunque, direttamente o indirettamente, di eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalle imprese in virtù di accordi con soggetti terzi.
5. Le imprese rispondono dell'applicazione delle disposizioni in materia di conflitto di interessi anche qualora affidino specifiche scelte di investimento ad altri intermediari abilitati a prestare servizi di gestione dei patrimoni.

Art. 30 Contratti unit linked - Limiti all'attività di investimento dei fondi interni assicurativi

1. Nella Circolare ISVAP 474/2002, Sezione 1, punto 2.3 è aggiunto il seguente paragrafo: *"Nel caso in cui il patrimonio del fondo interno venga investito in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo dell'impresa di assicurazione (OICR "collegati"), sul fondo acquirente non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR "collegati" acquistati. Inoltre, le imprese non addebitano alla parte del fondo rappresentata da OICR "collegati" le commissioni di gestione, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dall'impresa per il servizio prestato per l'asset allocation degli OICR collegati e per l'amministrazione dei contratti."*
2. Nella Circolare ISVAP 474/2002, Sezione 3, punto 2, quinto paragrafo, il limite del 30% per gli investimenti complessivi in strumenti finanziari di più emittenti legati tra loro da relazioni di controllo deve intendersi riferito anche al gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione.
3. Nella Circolare ISVAP 474/2002, Sezione 3, punto 2, dopo il quinto paragrafo, sono inseriti i seguenti paragrafi:
*"Il fondo interno non può essere investito in parti di OICR armonizzati o non armonizzati il cui patrimonio sia investito, in misura superiore al 10% delle attività, in parti di altri OICR armonizzati o non armonizzati.
Il fondo interno non può essere investito in parti di uno stesso OICR armonizzato per un valore superiore al 25% del totale delle attività, né può essere investito in parti di uno stesso OICR non armonizzato per un valore superiore al 10% del totale delle attività.
In ogni caso gli investimenti in parti di OICR non armonizzati non possono complessivamente superare il 30% del totale delle attività del fondo.
Qualora il patrimonio del fondo venga investito in depositi presso Banche del gruppo di appartenenza dell'impresa, le condizioni praticate al fondo devono essere almeno equivalenti a quelle applicate dalla Banca medesima alla propria clientela primaria."*

Art. 31 Contratti index linked - Limiti all'esposizione verso il gruppo di appartenenza

1. Nella Circolare ISVAP 451/2001, Sezione III, punto 1.3. "Concentrazione dei rischi", le disposizioni relative all'esposizione massima verso singolo emittente o gruppo devono intendersi riferite anche al gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione.

Art. 32 Revoca e recesso

1. In caso di esercizio del diritto di revoca e di recesso le imprese possono trattenere dal premio da rimborsare le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che le stesse siano quantificate nella proposta o nel contratto e che corrispondano alle spese di emissione indicate nella tabella dei costi presente in Nota informativa.
2. Qualora, nei contratti *unit linked*, per il calcolo del valore rimborsabile in caso di recesso le imprese intendano tenere conto dell'andamento del valore delle quote attribuite, rimborsano il controvalore delle quote (sia in caso di incremento che di decremento delle stesse) maggiorato di tutti i costi applicati sul premio ed al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto e del premio per il rischio corso.

PARTE IV

FUSIONE TRA GESTIONI SEPARATE E TRA FONDI INTERNI

Art. 33 Condizioni per la fusione

1. Le imprese possono effettuare fusioni tra gestioni separate o tra fondi interni esclusivamente quando queste siano volte a perseguire l'interesse dei contraenti. Tale interesse può ad esempio ravvisarsi qualora la fusione sia motivata da esigenze di adeguatezza dimensionale della gestione o del fondo ovvero di efficienza gestionale, con particolare riferimento alla riduzione dei costi per i contraenti. Anche la fusione di gestioni separate o di fondi interni conseguente a operazioni di fusione tra imprese o a trasferimenti di portafoglio deve essere ispirata al richiamato criterio di perseguimento dell'interesse dei contraenti.

2. Le operazioni di fusione tra gestioni separate e tra fondi interni possono realizzarsi ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) l'operazione persegua l'interesse dei contraenti coinvolti nella fusione;
- b) il regolamento delle gestioni o dei fondi interni preveda l'ipotesi della fusione. In assenza di tale clausola l'impresa integra la comunicazione di cui al comma 3, lettera e) con la previsione della facoltà per il contraente di esercitare, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, il riscatto del contratto o il trasferimento ad altra gestione separata o fondo interno istituito presso l'impresa senza l'applicazione di alcun onere. L'operazione di fusione potrà essere effettuata decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del contraente;
- c) le caratteristiche delle gestioni separate e dei fondi interni oggetto di fusione siano similari;
- d) le politiche di investimento delle gestioni separate e dei fondi interni oggetto di fusione siano omogenee;
- e) il passaggio tra la precedente gestione o fondo interno e la nuova gestione o fondo interno avvenga senza oneri o spese per i contraenti;
- f) non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interni o delle gestioni separate.

3. Le imprese comunicano preventivamente all'Istituto l'intenzione di procedere ad una operazione di fusione tra gestioni separate o tra fondi interni. La comunicazione è corredata da una relazione nella quale sono precisati:

- a) gli obiettivi perseguiti con la fusione, con particolare riferimento all'interesse dei contraenti;
- b) gli eventuali profili di diversità tra le caratteristiche e le politiche di investimento delle gestioni separate o fondi interni interessati dalla fusione;
- c) gli eventuali effetti sui costi a carico del fondo interno o della gestione separata;
- d) le varie fasi dell'operazione, con l'indicazione dei tempi necessari e della data di efficacia prevista;
- e) le modalità e la bozza di comunicazione da inviare a ciascun contraente che dovrà illustrare, come minimo, le motivazioni e le conseguenze, anche in termini economici, della fusione, la composizione sintetica delle gestioni separate o dei fondi interni interessati alla fusione, la data di effetto della fusione. Per i fondi interni dovranno inoltre essere indicati i criteri seguiti per il calcolo del valore di concambio;
- f) per i fondi interni:
 - f1) la composizione analitica degli attivi dei fondi interessati alla fusione riferita alla più recente chiusura mensile;
 - f2) i criteri seguiti per l'attribuzione ai contraenti delle quote del nuovo fondo;
- g) per le gestioni separate :
 - g1) l'evidenza delle plusvalenze e delle minusvalenze latenti delle gestioni interessate alla fusione riferita alla più recente chiusura mensile;
 - g2) i rendimenti attesi delle gestioni separate coinvolte nell'operazione ed i rendimenti attesi della gestione risultante dalla fusione con riferimento ad un periodo non inferiore a ventiquattro mesi;
 - g3) la composizione analitica degli attivi delle gestioni interessate riferita alla più recente chiusura mensile;
 - g4) l'ammontare delle riserve tecniche dei contratti presenti nelle gestioni separate, distinto in base al livello di tasso di interesse minimo garantito;

Con la medesima comunicazione le imprese trasmettono all'Istituto il regolamento delle gestioni separate o dei fondi interni interessati dalla fusione e, qualora sia necessario redigere un nuovo regolamento, copia dello stesso.

4. L'Istituto valuta:

- a) la rispondenza del progetto di fusione delle gestioni separate o dei fondi interni alle disposizioni vigenti e alle condizioni di cui ai commi 1 e 2;
- b) nel caso siano state apportate modifiche ai regolamenti delle gestioni separate o dei fondi interni, la rispondenza del testo regolamentare alle disposizioni vigenti;
- c) la completezza, chiarezza e rispondenza alle vigenti disposizioni dell'informativa ai contraenti e la congruità delle modalità di comunicazione prescelte.

L'operazione può essere effettuata decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione all'Istituto della documentazione di cui al comma 3, fatto salvo il termine di cui al comma 2, lettera b). Il termine è sospeso qualora l'Istituto chieda ulteriori informazioni ad integrazione della documentazione prodotta.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, alle scissioni di gestioni separate o di fondi interni e alle operazioni di trasferimento di portafoglio tra imprese che comportino il trasferimento parziale di attivi da un fondo interno o gestione separata ad un altro fondo interno o gestione separata.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

Art. 34 Ambito di applicazione

1. La presente Circolare si applica alle imprese italiane e alle Rappresentanze in Italia di imprese estere aventi la propria sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo che esercitano le attività indicate al punto A) della tabella di cui all'allegato I al d. lgs. 174/95.
2. Le imprese aventi sede legale in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo ed ammesse ad operare in Italia ai sensi degli articoli 69 e 70 del d. lgs. 174/95 sono tenute ad osservare le disposizioni della presente Circolare, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'art. 12, limitatamente agli obblighi di pubblicazione sul sito Internet, nonché agli articoli 21, 23, 25, 28, 29, 30, 31 e 33.

Art. 35 Abrogazioni

1. Sono abrogate le Circolari:
 - 6 novembre 1986, n. 60;
 - 26 marzo 1987, n. 71/D, fatta eccezione per i paragrafi n. 1, 4 e 5;
 - 17 dicembre 1993, n. 210/D;
 - 19 giugno 1995, n. 249/D;
 - 2 ottobre 1996, n. 282/D;
 - 4 febbraio 1997, n. 294/D;
 - 16 febbraio 1999, n. 363/D;
 - 14 novembre 2000, n. 421/D;
 - 12 febbraio 2001, n. 434/D, limitatamente al punto 3;
 - 1 giugno 2001, n. 445/D, limitatamente al terzo ultimo e ultimo paragrafo;
 - 24 luglio 2001, n. 451/D, limitatamente alla Sezione II (trasparenza dell'informativa precontrattuale e contrattuale) punti II.1 e II.2;
 - 21 febbraio 2002, n. 474/D, limitatamente alla Sezione 1, punto 2.4, secondo paragrafo e alla Sezione 2 (informativa precontrattuale e contrattuale);
 - 10 giugno 2003, n. 506/D.

Le indicazioni relative all'informativa precontrattuale e contrattuale contenute nella sezione 1 secondo paragrafo e nella sezione 2 della lettera ISVAP di chiarimenti del 25 luglio 2002 sono da ritenersi superate.

Art. 36 – Entrata in vigore

1. La presente Circolare entra in vigore dalla data di emanazione.
2. Le imprese sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 comma 3, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 30 comma 1 e 32 entro il 1° dicembre 2005. Le disposizioni di cui agli articoli 17, 19, 20, 21 e 24 si applicano anche ai contratti in vigore alla data di emanazione della Circolare.
3. Le imprese sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui agli articoli 11, 15, 26 e 29 comma 4 entro il 1° settembre 2005. Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 15 si applicano anche ai contratti in vigore alla data di emanazione della Circolare.
4. Le imprese sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, lettera b) entro il 1° aprile 2005, relativamente ai contratti *index linked* emessi successivamente alla data di emanazione della Circolare. Per i contratti *index linked* in vigore alla data di emanazione della Circolare le imprese pubblicano, secondo le modalità di cui all'art. 12, il *rating* dell'emittente o del garante dello strumento finanziario, o in alternativa quello dello strumento finanziario, entro il 1° aprile 2005.
5. Le disposizioni di cui all'art. 25 si applicano ai contratti stipulati successivamente al 1° aprile 2005.
6. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 22 entro il 1° aprile 2005. Con riferimento ai fondi operanti alla data di emanazione della Circolare per i quali il regolamento già prevede l'indicazione del *benchmark* e per i fondi la cui operatività inizi successivamente alla predetta data, le imprese indicano nelle tabelle di confronto previste nel Fascicolo informativo la serie storica del parametro oggettivo di riferimento per tutto il periodo richiesto. Per i fondi già operanti per i quali non è stato indicato il parametro oggettivo di riferimento, le imprese modificano il regolamento entro il 1° settembre 2005 ed elaborano la richiamata tabella di confronto riportando i rendimenti del fondo per l'ultimo anno - o qualora coerente con le politiche di investimento adottate dal fondo per il maggior periodo utile - nonché quelli del *benchmark* per tutto il periodo richiesto.
7. Le imprese e gli intermediari assicurativi si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 28 entro il 1° dicembre 2005. A tal fine le imprese impartiscono le istruzioni agli intermediari assicurativi entro il 1° agosto 2005.
8. Con riferimento all'articolo 29, comma 1, 2 e 3 le imprese si adeguano alle relative disposizioni entro il 1° giugno 2005, anche con riferimento ai contratti in vigore alla data di emanazione della Circolare.
9. Con riferimento ai fondi interni già operanti alla data di emanazione della Circolare le imprese sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 3, entro il 1° marzo 2006. Nel caso in cui tale adeguamento non risulti compatibile con il regolamento in vigore e con gli attivi esistenti nei fondi interni, le imprese sono tenute a darne comunicazione all'Istituto entro trenta giorni dalla data di emanazione della Circolare, al fine di consentire l'adozione di specifiche disposizioni.

10. Fino alla data di adeguamento alle disposizioni della Circolare le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni delle Circolari abrogate.

11. Al fine di facilitare la identificazione dei tempi di entrata in vigore e l'applicabilità ai contratti già in essere, si allega un prospetto riepilogativo (all.14).

Art. 37 Disposizioni finali

1. In fase di prima applicazione della Circolare, le imprese comunicano all'Istituto, entro dieci giorni dalla prima emissione di ciascuna tipologia contrattuale, l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito Internet del Fascicolo informativo di cui all'articolo

2. Le comunicazioni sono inviate al seguente indirizzo di posta elettronica "fascicolo_info@isvap.it".

2. Entro il 1° settembre 2005 le imprese trasmettono una dettagliata nota illustrativa delle soluzioni operative adottate per il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29, comma 4. Le comunicazioni sono inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: "disposizioni_vita@isvap.it".

FRONTE PAGINA VERDE GRAFICA

SEZIONE IV

RETRO VERDE GRAFICA

Regolamento ISVAP

**Disciplina dell'attività di intermediazione
assicurativa e riassicurativa**

L'ISVAP

(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTA la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante istituzione e funzionamento dell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione;

VISTA la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante istituzione e funzionamento dell'Albo dei mediatori di assicurazione;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (.....e successive modifiche e integrazioni);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, di attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori;

VISTO il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

PARTE I – Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

PARTE II – Accesso all'attività di intermediazione

Titolo I - Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica italiana

Capo I - Disciplina del registro

Sezione I - Disposizioni generali

- Art. 4 (Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi)
- Art. 5 (Persone fisiche)
- Art. 6 (Società)
- Art. 7 (Aggiornamento dei dati e pubblico accesso)

Sezione II - Iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del registro

- Art. 8 (Requisiti per l'iscrizione)
- Art. 9 (Prova di idoneità)
- Art. 10 (Commissione esaminatrice)
- Art. 11 (Polizza di assicurazione della responsabilità civile)
- Art. 12 (Domanda di iscrizione)

Sezione III - Iscrizione delle società nelle sezioni A o B del registro

- Art. 13 (Requisiti per l'iscrizione)
- Art. 14 (Requisiti aggiuntivi per l'iscrizione delle società esercenti attività di intermediazione riassicurativa)
- Art. 15 (Polizza di assicurazione della responsabilità civile)
- Art. 16 (Domanda di iscrizione)

Sezione IV - Iscrizione nella sezione C del registro

- Art. 17 (Requisiti per l'iscrizione)
- Art. 18 (Modalità per l'iscrizione)

Sezione V - Iscrizione nella sezione D del registro

- Art. 19 (Requisiti per l'iscrizione)
- Art. 20 (Domanda di iscrizione)

Sezione VI - Iscrizione nella sezione E del registro

- Art. 21 (Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche)
- Art. 22 (Requisiti per l'iscrizione delle società)
- Art. 23 (Copertura assicurativa della responsabilità civile)
- Art. 24 (Modalità per l'iscrizione)

Sezione VII - Procedimenti di iscrizione, cancellazione, reinscrizione e disciplina del passaggio ad altra sezione del registro

- Art. 25 (Iscrizione nel registro)
- Art. 26 (Cancellazione dal registro)
- Art. 27 (Reiscrizione nel registro delle persone fisiche)
- Art. 28 (Reiscrizione nel registro delle società)
- Art. 29 (Passaggio ad altra sezione del registro)
- Art. 30 (Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)

Capo II - Attività in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D

- Art. 31 (Estensione dell'esercizio dell'attività di intermediazione in altri Stati membri)
- Art. 32 (Collaborazione tra Autorità)

Titolo II - Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri

Art. 33 (Elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi)

Art. 34 (Misure nei confronti degli intermediari)

PARTE III – Esercizio dell'attività di intermediazione

Titolo I - Svolgimento dell'attività

Capo I - Disposizioni generali

Art. 35 (Modalità di esercizio dell'attività)

Art. 36 (Obblighi di comunicazione)

Art. 37 (Adempimenti annuali)

Art. 38 (Aggiornamento professionale)

Art. 39 (Verifiche periodiche)

Art. 40 (Controllo delle reti distributive)

Capo II - Distribuzione di prodotti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D del registro

Art. 41 (Condizioni per la distribuzione)

Capo III - Esercizio dell'attività di intermediazione per il tramite di addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario

Art. 42 (Requisiti per lo svolgimento dell'attività)

Capo IV - Disposizioni particolari

Art. 43 (Collocamento di forme pensionistiche complementari)

Art. 44 (Reti di vendita piramidali)

Titolo II - Regole di presentazione e comportamento nei confronti della clientela

Art. 45 (Ambito di applicazione)

Capo I - Regole di comportamento

Art. 46 (Limiti all'esercizio dell'attività di intermediazione)

Art. 47 (Regole generali di comportamento)

Art. 48 (Conflitti di interesse)

Art. 49 (Informativa precontrattuale)

Art. 50 (Informativa su potenziali situazioni di conflitto di interessi)

Art. 51 (Modalità dell'informativa)

Art. 52 (Adeguatezza dei contratti offerti)

Art. 53 (Documentazione da consegnare ai contraenti)

Art. 54 (Obblighi di separazione patrimoniale)

Art. 55 (Adempimento delle obbligazioni pecuniarie)

Art. 56 (Contratti in forma collettiva)

Art. 57 (Conservazione della documentazione)

Capo II - Contratti di assicurazione a distanza

Art. 58 (Ambito di applicazione)

Art. 59 (Regole particolari di comportamento)

Art. 60 (Informazioni da fornire al contraente)

Art. 61 (Attività di intermediazione tramite internet)

PARTE IV – Provvedimenti sanzionatori

Art. 62 (Violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari)

PARTE V – Disposizioni transitorie

- Art. 63 (Trasferimento al registro delle persone fisiche iscritte nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione)
Art. 64 (Trasferimento al registro delle persone fisiche e delle società iscritte nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione)
Art. 65 (Iscrizione al registro delle società esercenti attività agenziale)
Art. 66 (Iscrizione al registro dei soggetti cancellati dall'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e dall'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione)
Art. 67 (Iscrizione al registro per titoli equipollenti)
Art. 68 (Iscrizione nella sezione C del registro di soggetti esercenti l'attività di intermediazione assicurativa)
Art. 69 (Iscrizione nella sezione D del registro di soggetti esercenti l'attività di intermediazione assicurativa)
Art.70 (Iscrizione nella sezione E del registro di soggetti esercenti l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa)
Art. 71 (Termini per l'iscrizione)
Art. 72 (Domande di iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione)
Art. 73 (Regole particolari per il trasferimento al registro)

PARTE VI - Disposizioni finali

- Art.74 (Modalità di Invio delle informazioni all'ISVAP)
Art.75 (Risoluzione stragiudiziale delle controversie e reclami nei confronti degli intermediari)
Art.76 (Abrogazioni)
Art.77 (Pubblicazione)
Art.78 (Entrata in vigore)

Parte I
Disposizioni di carattere generale

Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 109, commi 1 e 6, 110, comma 2, 112, comma 4, 116, comma 2, 120, commi 1 e 4, 121, comma 3, 183, comma 2 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a) "addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano": gli intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nella sezione A, B o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali dove l'intermediario opera;
- b) "addetti all'attività intermediazione all'interno dei locali in cui l'intermediario opera": gli sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa nei locali di tali intermediari;
- c) "agenti": gli intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
- d) "attività di intermediazione assicurativa": l'attività che consiste nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati;
- e) "attività di intermediazione riassicurativa": l'attività che consiste nel presentare o proporre contratti riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati;
- f) "banche": le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- g) "contraente": la persona fisica o giuridica che stipula un contratto assicurativo;
- h) "contratti standardizzati": i contratti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengono rimesse alla libera scelta del contraente, non modificabili da parte del soggetto incaricato della distribuzione;
- i) "contributo di vigilanza": il contributo di cui all'articolo 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- j) "corsi in aula": i corsi di formazione svolti sul luogo di lavoro o all'esterno, alla presenza di docenti;
- k) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;
- l) "Fondo di garanzia": il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- m) "formazione a distanza": la formazione conseguita, senza l'ausilio di docenti, esclusivamente attraverso l'utilizzo di materiale cartaceo o informatico;
- n) "grandi rischi": i rischi indicati all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- o) "imprese preponenti": le imprese di assicurazione o di riassicurazione che conferiscono incarichi finalizzati all'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa ad intermediari iscritti nelle sezioni A o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209";
- p) "intermediari": le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa;
- q) "intermediari finanziari": gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- r) "ISVAP" o "Autorità": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
- s) "locali dell'intermediario": le sedi o le dipendenze dell'intermediario o in cui lo stesso opera, intese come i locali accessibili al pubblico o adibiti al ricevimento del pubblico, anche nel caso in cui l'accesso sia sottoposto a forme di controllo;
- t) "mediatori o broker": gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
- u) "periti assicurativi": i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l'attività professionale di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti;
- v) "polizza di assicurazione della responsabilità civile": la polizza prevista dall'articolo 110, comma 3 e dall'articolo 112, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- w) "Poste Italiane spa - Divisione servizi di bancoposta": la società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
- x) "produttori diretti": gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena

responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima;

- y) "registro": il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- z) "società di intermediazione mobiliare o Sim": le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 - aa) "Stato aderente allo Spazio economico europeo": uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
 - bb) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
 - cc) "Stato membro d'origine": uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, in cui è situata la residenza o la sede legale degli intermediari;
 - dd) "Stato membro di prestazione": lo Stato membro in cui gli intermediari, registrati nel proprio Stato membro d'origine, esercitano l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
 - ee) "Stato terzo": uno Stato che non è membro dell'Unione Europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;
 - ff) "supporto durevole": qualsiasi mezzo che consenta al contraente di registrare le informazioni a lui destinate, in modo che siano accessibili per la consultazione futura e riproducibili senza alterazioni durante un periodo di tempo commisurato ai fini cui sono preordinate;
 - gg) "tecniche di comunicazione a distanza": qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi;
 - hh) "testo unico bancario": il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
 - ii) "testo unico dell'intermediazione finanziaria": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso all'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa come definita dall'articolo 2, lettere d) ed e) e l'esercizio della stessa.
2. Costituisce attività di intermediazione assicurativa l'attività di cui all'articolo 2, lettera d), anche quando sia svolta a titolo oneroso nel contesto di un'attività commerciale, professionale o di una diversa attività principale ed anche se tale attività riguardi contratti di assicurazione abbinati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi forniti a titolo di attività principale. In tal caso, colui che svolge tale attività, direttamente o per il tramite di altri soggetti, deve essere iscritto nella sezione E del registro in qualità di addetto di un intermediario iscritto nelle sezioni A o B ed è soggetto alla disciplina prevista dalle Parti III, IV e VI del presente regolamento. I paragrafi precedenti non si applicano agli intermediari iscritti nella sezione D del registro.
3. E' considerata attività di intermediazione assicurativa la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l'onere economico connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca, a qualunque titolo, un compenso.
4. Alle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa esercitate direttamente dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione e dai loro dipendenti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43, comma 5, 47, 48, 49, comma 1, lettera c) e commi 2 e 3, 51, 52 e 53.
5. Il presente Regolamento non si applica alle attività di sola informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un'altra attività professionale, sempre che l'obiettivo dell'attività di informazione non sia quello di assistere l'assicurato nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione.
6. Il presente Regolamento, ad eccezione degli articoli 47, comma 1, lettere a) e d), 49, comma 1, lettera c), 51 e 53, non si applica alle attività di intermediazione assicurativa quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- 1) il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla copertura fornita;
- 2) salvo il caso di cui al successivo punto 4, non si tratta di un contratto di assicurazione sulla vita o contro i rischi di responsabilità civile;
- 3) l'attività di intermediazione non è svolta come attività professionale principale;
- 4) la copertura assicurativa è accessoria ad un prodotto o servizio e copre i rischi di deterioramento, perdita o danneggiamento dei beni forniti, anche se derivanti da incendio, furto o rapina oppure, nel caso di viaggi prenotati, garantisce la perdita o il danneggiamento del bagaglio, ovvero copre i rischi del ramo vita e della responsabilità civile o altri rischi connessi al viaggio stesso;
- 5) l'importo del premio annuale non eccede cinquecento euro e la durata complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non è superiore a cinque anni.

Parte II
Accesso all'attività di intermediazione

Titolo I
Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica

Capo I
Disciplina del registro

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 4
(Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi)

1. E' istituito presso l'ISVAP il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica italiana.
2. Il registro è suddiviso in cinque sezioni nelle quali sono iscritti, ai sensi dell'articolo 109 del decreto, gli intermediari come di seguito indicato:
 - sezione A: gli agenti;
 - sezione B: i mediatori;
 - sezione C: i produttori diretti;
 - sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, le Sim e Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta;
 - sezione E: gli addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano, iscritto nella sezione A, B o D.
3. Nelle sezioni A e B del registro è data evidenza, rispettivamente, degli agenti e dei mediatori persone fisiche temporaneamente non operanti.
4. L'iscrizione in una delle sezioni del registro non consente all'intermediario la contemporanea iscrizione in alcuna delle altre sezioni.

Art. 5
(Persone fisiche)

1. Per gli intermediari persone fisiche, il registro riporta almeno le seguenti informazioni:
 - a) cognome e nome;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) numero e data di iscrizione;
 - d) relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A o C, denominazione sociale dell'impresa o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le quali svolgono l'attività.
2. Per gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B il registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, riporta:
 - a) la tipologia dell'attività di intermediazione esercitata, ovvero se assicurativa o riassicurativa;
 - b) la qualifica di esercizio dell'attività di intermediazione, ovvero:
 - se il soggetto opera individualmente;
 - se opera in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione di società iscritte, rispettivamente, nella sezione A o B e, per le società iscritte nella sezione B, di rappresentante legale, amministratore delegato o direttore generale di società iscritte nella medesima sezione B;
 - c) gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, con l'indicazione del regime di attività, nonché, in caso di stabilimento, della sede;
 - d) nel caso di temporanea inoperatività, la data di inizio e l'eventuale termine del periodo di inattività.
3. Per gli intermediari iscritti nella sezione E, il registro in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:
 - a) cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione dell'intermediario, iscritto nella sezione A, B o D, che si avvale della loro attività;
 - b) la qualifica di esercizio dell'attività di intermediazione, ovvero:
 - se il soggetto opera individualmente;
 - se opera in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione di società iscritte nella sezione E;
 - se opera in qualità di addetto all'attività di intermediazione di una società iscritta nella sezione E.

Art. 6
(Società)

1. Per le società esercenti l'attività di intermediazione il registro riporta almeno le seguenti informazioni:
 - a) ragione o denominazione sociale;
 - b) sede legale ed eventuali sedi secondarie;
 - c) numero e data di iscrizione;
 - d) per le società iscritte nelle sezioni A, B o D, gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, con l'indicazione del regime di attività, nonché, in caso di stabilimento, della sede;

- e) per le società iscritte nelle sezioni A o D, denominazione sociale dell'impresa o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le quali svolgono l'attività.
2. Per le società iscritte nelle sezioni A o B il registro in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:
- a) la tipologia dell'attività di intermediazione esercitata, ovvero se assicurativa e/o riassicurativa;
 - b) cognome, nome e numero di iscrizione nelle sezioni A o B del responsabile dell'attività di intermediazione e, per le società iscritte nella sezione B, cognome, nome e numero di iscrizione nella medesima sezione B del rappresentante legale e, ove nominati, dell'amministratore delegato e direttore generale.
3. Per le società iscritte nella sezione E, il registro in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:
- a) cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione dell'intermediario, iscritto nella sezione A, B o D, che si avvale della loro attività;
 - b) cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E del responsabile dell'attività di intermediazione;
 - c) cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E degli addetti all'attività di intermediazione.

Art. 7

(Aggiornamento dei dati e pubblico accesso)

1. L'ISVAP assicura l'aggiornamento dei dati contenuti nel registro sulla base delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36 dalle imprese o dagli intermediari, nonché delle risultanze dei controlli e delle verifiche dallo stesso effettuati a norma del presente Regolamento.
2. L'ISVAP assicura il pubblico accesso al registro, garantendone la consultazione sul proprio sito internet.

Sezione II

Iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del registro

Art. 8

(Requisiti per l'iscrizione)

1. Per ottenere l'iscrizione nelle sezioni A o B del registro, le persone fisiche devono:
- a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 110, comma 1, del decreto;
 - b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno;
 - c) aver superato la prova di idoneità di cui all'articolo 9;
 - d) essere in possesso della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11;
 - e) esclusivamente per l'iscrizione nella sezione B, aver aderito al Fondo di garanzia.

Art. 9

(Prova di idoneità)

1. La prova di idoneità è indetta dall'ISVAP, almeno due volte l'anno, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel proprio Bollettino e nel proprio sito internet e consiste in un esame scritto ed in uno orale.
2. Nel provvedimento che indice la sessione d'esame, l'ISVAP stabilisce le sedi, le modalità di svolgimento ed ogni altra informazione relativa alla prova di idoneità. Nel medesimo provvedimento sono determinate le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla prova.
3. Per la partecipazione alla prova di idoneità è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, del titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.
4. L'esame scritto è articolato in quesiti a risposta multipla e verte sulle seguenti materie:
- a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall'ISVAP;
 - b) disciplina della previdenza complementare;
 - c) disciplina dell'attività di agenzia e di mediazione;
 - d) tecnica assicurativa;
 - e) disciplina della tutela del consumatore;
 - f) nozioni di diritto privato;
 - g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare.
5. Per i candidati che intendono esercitare l'attività di intermediazione riassicurativa, l'esame scritto verte, oltre che sulle materie previste dal comma 4, anche sulle seguenti materie:
- a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione;
 - b) tecnica riassicurativa.
6. L'esame orale verte sulle medesime materie dell'esame scritto.
7. Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi sia nell'esame scritto che nell'esame orale.

Art. 10
(Commissione esaminatrice)

1. La commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata dall'ISVAP con proprio provvedimento ed è composta da:
 - a) due dirigenti dell'ISVAP, di cui uno con funzioni di presidente;
 - b) due funzionari dell'ISVAP;
 - c) due docenti universitari in una delle seguenti discipline: diritto privato, diritto civile, diritto commerciale, diritto delle assicurazioni.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell'ISVAP.
3. Il presidente della commissione esaminatrice, ove sia necessario in ragione delle esigenze di celerità connesse all'elevato numero dei candidati, può, prima dello svolgimento dell'esame scritto, suddividere la commissione in due sottocommissioni, ciascuna composta da un dirigente dell'ISVAP, con funzioni di presidente, da un funzionario dell'ISVAP e da un docente universitario. Il presidente della commissione ripartisce tra le due sottocommissioni i compiti assegnati alla commissione per l'espletamento degli esami scritti ed orali.
4. I componenti della commissione esaminatrice non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile, né devono aver tenuto corsi di formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi alla prova.
5. La commissione e le sottocommissioni si riuniscono su convocazione del presidente e decidono a maggioranza, con la presenza di tutti i componenti. A parità di voti prevale quello del presidente.
6. I compensi da corrispondere ai membri esterni della commissione sono determinati dall'ISVAP nel provvedimento di nomina.

Art. 11
(Polizza di assicurazione della responsabilità civile)

1. La polizza di assicurazione della responsabilità civile, necessaria per l'iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del registro, deve essere stipulata con un'impresa italiana o estera autorizzata all'esercizio del ramo 13 responsabilità civile generale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto o ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libertà prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana.
2. La polizza deve coprire, senza soluzione di continuità fino a 5 anni dalla cancellazione, a qualsiasi titolo, dell'intermediario dal registro, la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell'esercizio della sua attività di intermediario conseguenti a negligenze ed errori professionali dell'intermediario stesso ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le società, iscritte nella sezione E, di cui si avvalga ed i relativi dipendenti, collaboratori ed altre persone del cui operato queste ultime debbano rispondere a norma di legge. Non sono consentite clausole che limitino e escludano tale copertura.
3. Qualora l'intermediario svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari, la copertura della polizza deve estendersi anche a tale attività.
4. La polizza deve coprire tutti i danni occorsi nel periodo di vigenza della polizza, ancorché denunciati nei 5 anni successivi. Essa deve garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri e non deve prevedere scoperti o franchigie. I massimali di copertura della polizza devono essere di importo almeno pari a:
 - a) per ciascun sinistro, un milione di euro;
 - b) all'anno globalmente per tutti i sinistri, un milione e cinquecentomila euro. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi devono essere riferiti a ciascun intermediario che richiede l'iscrizione.
5. La polizza deve avere decorrenza non successiva alla data della domanda di iscrizione nel registro e scadenza al 31 dicembre dell'anno di iscrizione e deve essere rinnovata annualmente. In sede di prima applicazione la polizza deve avere scadenza 31 dicembre 2007.

Art. 12
(Domanda di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del registro è presentata all'ISVAP in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo.
2. La domanda di iscrizione è redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, per la sezione A ed all'allegato n. 2, per la sezione B.
3. Nella domanda di iscrizione il richiedente deve attestare di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

Sezione III
Iscrizione delle società nelle sezioni A o B del registro

Art. 13
(Requisiti per l'iscrizione)

1. Per ottenere l'iscrizione nelle sezioni A o B del registro le società devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 112, comma 1, del decreto;
 - b) non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
 - c) avere affidato la responsabilità dell'attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella medesima sezione del registro alla quale la società chiede l'iscrizione. Nel caso in cui la responsabilità dell'attività di intermediazione sia affidata a più persone, l'obbligo di iscrizione nella medesima sezione del registro è riferito ad ognuna di esse;
 - d) essere in possesso della polizza di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 15.
2. Ai fini dell'iscrizione delle società nella sezione B, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, è necessario che:
 - a) il rappresentante legale e, ove nominati, l'amministratore delegato e il direttore generale siano iscritti nella sezione B;
 - b) le stesse abbiano aderito al Fondo di garanzia.

Art. 14
(Requisiti aggiuntivi per l'iscrizione delle società esercenti attività di intermediazione riassicurativa)

1. Ai fini dell'iscrizione nelle sezioni A o B, in aggiunta ai requisiti previsti dall'articolo 13, le società che intendono esercitare l'attività di intermediazione riassicurativa devono disporre di un capitale sociale, interamente versato, non inferiore a centoventimila euro. Qualora intendano esercitare contemporaneamente l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa le società devono inoltre:
 - a) avere affidato la responsabilità delle due attività a persone fisiche distinte, iscritte nella sezione corrispondente a quella in cui la società chiede l'iscrizione, in qualità, rispettivamente, di intermediario assicurativo e di intermediario riassicurativo;
 - b) avere un'organizzazione adeguata allo svolgimento delle due attività, in termini di risorse umane e dotazioni operative.

Art. 15
(Polizza di assicurazione della responsabilità civile)

1. La polizza di assicurazione della responsabilità civile, necessaria ai fini dell'iscrizione delle società nelle sezioni A o B del registro, deve avere le caratteristiche previste dall'articolo 11 e deve assicurare la copertura, oltre che per la società richiedente l'iscrizione, anche per le seguenti categorie di soggetti: rappresentanti legali, responsabili dell'attività di intermediazione, dipendenti, collaboratori, persone del cui operato le stesse società devono rispondere a norma di legge, incluse le società, iscritte nella sezione E, di cui si avvalgono ed i relativi rappresentanti legali, responsabili dell'attività di intermediazione, dipendenti, collaboratori ed altre persone del cui operato queste ultime società devono rispondere a norma di legge. Per le società da iscrivere alla sezione B, la copertura assicurativa deve estendersi anche agli eventuali amministratori delegati e direttori generali.
2. Alle società che esercitano contemporaneamente l'attività assicurativa e riassicurativa, si applicano i massimali minimi previsti dall'articolo 11, comma 4, fermo restando che il massimale globale annuo per tutti i sinistri deve essere distinto per attività.

Art. 16
(Domanda di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del registro è presentata all'ISVAP in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo.
2. La domanda di iscrizione è redatta, per la sezione A, secondo lo schema di cui all'allegato n. 3, e, per la sezione B, secondo lo schema di cui all'allegato n. 4.
3. Nella domanda di iscrizione il richiedente deve attestare di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

Sezione IV
Iscrizione nella sezione C del registro

Art. 17
(Requisiti per l'iscrizione)

1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione C del registro, i produttori diretti devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 110, comma 1, del decreto;
 - b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno;
 - c) avere conseguito una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all'attività svolta, secondo quanto stabilito dal comma 2.
2. La formazione professionale di cui al comma 1, lettera c), deve mirare al conseguimento di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità tecnico - operative e di comunicazione con la clientela. Essa è impartita dall'impresa che si avvale dei produttori diretti ed è conforme almeno ai seguenti criteri:
 - a) deve consistere nella partecipazione, nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, a corsi in aula di durata non inferiore a 90 ore annuali, oppure a 60 ore annuali nel caso in cui ai corsi in aula si affianchi una formazione a distanza di 30 ore;
 - b) deve avere ad oggetto nozioni normative, tecniche, fiscali ed economiche, concernenti la materia assicurativa, con particolare riferimento alla disciplina dei contratti di assicurazione e alle disposizioni sulla tutela del consumatore, nonché le caratteristiche tecniche e gli elementi giuridici dei contratti assicurativi che verranno distribuiti dai produttori diretti di cui si richiede l'iscrizione;
 - c) deve essere impartita da docenti specializzati che abbiano un'esperienza qualificata nel settore assicurativo;
 - d) deve concludersi con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è rilasciato un attestato, sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha fornito la formazione, da cui risultino i nominativi dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l'esito positivo del test finale.
3. Nella domanda di iscrizione al registro dei produttori diretti, l'impresa attesta di aver provveduto ad impartire una formazione conforme ai criteri stabiliti dal comma 2 e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b). In relazione a tali ultimi requisiti è considerato idoneo l'accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai trenta giorni precedenti la data di trasmissione all'ISVAP della domanda di iscrizione.

Art. 18
(Modalità per l'iscrizione)

1. Ai fini dell'iscrizione dei produttori diretti nella sezione C, l'impresa che se ne avvale trasmette all'ISVAP una domanda, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 5.
2. Nella domanda di iscrizione il richiedente deve attestare di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

Sezione V
Iscrizione nella sezione D del registro

Art. 19
(Requisiti per l'iscrizione)

1. Nella sezione D del registro possono essere iscritti:
 - a) le banche, purché siano autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario e siano iscritte nel relativo albo;
 - b) le Sim, purché siano autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria e siano iscritte nel relativo albo;
 - c) gli intermediari finanziari, purché siano iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario;
 - d) Poste italiane spa – Divisione servizi bancoposta.

Art. 20
(Domanda di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione nella sezione D del registro dei soggetti di cui all'articolo 19 è presentata all'ISVAP in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo.
2. La domanda di iscrizione è redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 6.
3. Nella domanda di iscrizione il richiedente deve attestare di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

Sezione VI **Iscrizione nella sezione E del registro**

Art. 21

(Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche)

1. Gli addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano, iscritto nelle sezioni A, B o D, ai fini dell'iscrizione nella sezione E del registro devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto;
 - b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno;
 - c) essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione conformi ai criteri previsti dall'articolo 17, comma 2, tenuti od organizzati a cura degli intermediari per i quali operano o delle relative imprese preponenti. Ai fini dell'esercizio dell'attività di intermediazione riassicurativa o di collocamento di forme pensionistiche complementari, l'oggetto dei corsi di formazione deve essere integrato con nozioni specifiche relative all'attività da svolgere, che abbiano riguardo, rispettivamente, alla disciplina del contratto di riassicurazione e dell'impresa di riassicurazione o alle norme sulla previdenza complementare.
2. Nella domanda di iscrizione al registro, l'intermediario che si avvale dei soggetti di cui al comma 1 attesta il conseguimento da parte degli stessi della formazione professionale e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b). Per tali ultimi requisiti, è considerato idoneo l'accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai trenta giorni precedenti la data di trasmissione all'ISVAP della domanda di iscrizione.

Art. 22

(Requisiti per l'iscrizione delle società)

1. Le società addette all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano, iscritto nelle sezioni A, B o D, ai fini dell'iscrizione nella sezione E del registro devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 112, comma 1, del decreto;
 - b) non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
 - c) non operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra società;
 - d) aver affidato la responsabilità dell'attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione E. Nel caso in cui la responsabilità dell'attività di intermediazione sia affidata a più persone, l'obbligo di iscrizione nella sezione E è riferito ad ognuna di esse;
 - e) proporre all'attività di intermediazione esclusivamente addetti iscritti nella sezione E.
2. Il possesso dei requisiti da parte delle società di cui al comma 1 è accertato dall'intermediario che se ne avvale, il quale provvede a fornirne attestazione nella domanda di iscrizione. E' considerata valida l'attestazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), effettuata sulla base di documentazione con data non anteriore ai trenta giorni precedenti la data di trasmissione all'ISVAP della domanda di iscrizione.

Art. 23

(Copertura assicurativa della responsabilità civile)

1. Le persone fisiche e le società addette all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano, iscritto nelle sezioni A o B, sono incluse, ai sensi degli articoli 11 e 15, nella copertura assicurativa della polizza stipulata da quest'ultimo, il quale provvede ad attestare tale inclusione nella domanda di iscrizione.

Art. 24

(Modalità per l'iscrizione)

1. Ai fini dell'iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione E, ciascun intermediario che se ne avvale presenta all'ISVAP apposita domanda, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo.
2. La domanda di iscrizione è redatta secondo gli schemi di cui agli allegati n. 7 o n. 8.
3. Nella domanda di iscrizione il richiedente deve attestare di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

Sezione VII

Procedimenti di iscrizione, cancellazione, reinscrizione e disciplina del passaggio ad altra sezione del registro

Art. 25

(Iscrizione nel registro)

1. L'ISVAP procede all'iscrizione nel registro sulla base dell'istruttoria con esito positivo delle relative domande e comunica agli istanti, eventualmente in via telematica a seguito di espressa richiesta, l'intervenuta iscrizione, con l'indicazione della data di decorrenza e del numero assegnato. In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'ISVAP comunica agli istanti il rigetto della domanda.
2. Ferme restando le verifiche periodiche previste dall'articolo 39 sulla permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione, l'ISVAP, su richiesta degli intermediari interessati o delle imprese che si avvalgono dei produttori diretti, rilascia un'attestazione sull'iscrizione al registro.

Art. 26

(Cancellazione dal registro)

1. Salvo che non sia in corso un procedimento disciplinare o siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio dello stesso, l'ISVAP procede alla cancellazione degli intermediari dal registro:
 - a) in caso di radiazione, a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento;
 - b) in caso di rinuncia all'iscrizione, a seguito di presentazione di apposita domanda;
 - c) in caso di mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni, a seguito dell'accertamento del relativo presupposto;
 - d) in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 108, comma 4, 110, comma 1, 111, commi 1 e 3 o 112 del decreto;
 - e) relativamente agli intermediari di cui alla sezione D, in caso di perdita delle autorizzazioni all'esercizio o di iscrizione agli albi di appartenenza;
 - f) limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, in caso di perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 11 e 15, a seguito dell'accertamento del relativo presupposto;
 - g) in caso di mancato versamento del contributo di vigilanza, previa diffida dell'ISVAP;
 - h) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione B, in caso di mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia, previa diffida dell'ISVAP.
2. Ai fini della cancellazione dei soggetti iscritti nelle sezioni C od E, fatti salvi i casi di cancellazione di ufficio, le imprese o gli intermediari che si avvalgono di tali soggetti presentano all'ISVAP apposita domanda.
3. L'ISVAP procede alla cancellazione con provvedimento da comunicare ai destinatari. In caso di cancellazione dei soggetti iscritti nelle sezioni C od E, la comunicazione è effettuata alle imprese o agli intermediari che se ne avvalgono.

Art. 27

(Reiscrizione nel registro delle persone fisiche)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le persone fisiche iscritte nel registro e successivamente cancellate, possono essere nuovamente iscritte a condizione che:
 - a) siano in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione; a tal fine rimane valido il requisito di professionalità in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione al registro. In caso di reiscrizione in una sezione per la quale è richiesto il superamento della prova di idoneità non prevista per l'iscrizione nella sezione originaria, è necessario il superamento della prova di idoneità. In caso di reiscrizione in una sezione in cui è richiesta una formazione specifica sui contratti che verranno distribuiti è necessario conseguire tale specifica formazione;
 - b) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo un anno dalla cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale annuale di livello almeno pari a quello previsto dal successivo articolo 39;
 - c) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite dagli articoli 12, comma 1, 18 o 24, comma 1 e secondo gli schemi previsti dagli allegati n. 9, 9A, 10, 11 o 12;
 - d) in caso di cancellazione dovuta a condanna irrevocabile o fallimento, mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 114 del decreto.Ove la prima iscrizione al registro sia stata effettuata a norma degli articoli 68 e 70, ai fini della reiscrizione è necessario il possesso del requisito di professionalità previsto per l'iscrizione nella sezione di destinazione.
2. I soggetti cancellati a seguito di provvedimento di radiazione possono essere reinscritti al registro, sempre che siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione, purché siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione e venga presentata apposita domanda secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera c).
3. L'ISVAP procede alla reiscrizione nelle diverse sezioni del registro secondo le modalità stabilite dall'articolo 25, comma 1.

Art. 28

(Reiscrizione al registro delle società)

1. Le società cancellate dal registro possono esservi nuovamente iscritte, purché:
 - a) siano in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione;
 - b) venga presentata apposita domanda di iscrizione con le modalità stabilite dagli articoli 16, comma 1, 20, comma 1, e 24, comma 1 e secondo gli schemi previsti dagli allegati n. 13, 13A, 14, 15 o 16;

- c) in caso di cancellazione dovuta al mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 114 del decreto.
I soggetti cancellati dalla sezione D del registro possono essere reinscritti esclusivamente in tale sezione.
2. La reinscrizione delle società nelle diverse sezioni del registro è effettuata dall'ISVAP secondo le modalità stabilite dall'articolo 25, comma 1.

Art. 29

(Passaggio ad altra sezione del registro)

1. Le persone fisiche iscritte nel registro possono passare ad altra sezione, a condizione che:
- a) sia presentata istanza di cancellazione dalla sezione di provenienza secondo le modalità previste dal presente Regolamento;
 - b) ricorrano le condizioni previste dall'articolo 27, comma 1, lettera a);
 - c) sia presentata apposita domanda di iscrizione nella sezione di destinazione con le modalità e secondo gli schemi previsti per l'iscrizione in tale sezione.

Le persone fisiche iscritte alle sezioni C od E a norma degli articoli 68 o 70, possono passare ad altra sezione del registro, purché siano in possesso di tutti i requisiti stabiliti per l'iscrizione nella sezione di destinazione.

2. Il passaggio ad altra sezione del registro delle società è consentito a condizione che ricorrano i presupposti di cui al comma 1, lettere a) e c) e che le società richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione.
3. Il presente articolo non si applica ai soggetti iscritti nella sezione D.
4. Il passaggio ad altra sezione del registro è effettuato dall'ISVAP secondo le modalità stabilite dall'articolo 25, comma 1.

Art. 30

(Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)

1. L'ISVAP effettua, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini dell'ammissione alla prova di idoneità e dell'iscrizione e reinscrizione al registro. A tal fine, sono consultate direttamente le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati, indicati nelle dichiarazioni sostitutive o che siano comunque a conoscenza dei fatti dichiarati, con l'acquisizione, se necessario, di documentazione probatoria.
2. L'assenza di veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, oltre alle conseguenze penali richiamate dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comporta, ai sensi dell'articolo 75 del medesimo decreto, la decadenza, rispettivamente, dall'idoneità conseguita o dall'iscrizione o reinscrizione al registro.

Capo II

Attività in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D

Art. 31

(Estensione dell'esercizio dell'attività di intermediazione in altri Stati membri)

1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D che intendono operare in altri Stati membri in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi presentano all'ISVAP apposita comunicazione, redatta secondo gli schemi di cui all'allegato n. 17 o 17A.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, ove non sussistano elementi ostativi, l'ISVAP notifica alle Autorità di vigilanza competenti degli Stati membri di prestazione l'intenzione degli intermediari interessati di operare nei rispettivi territori, informandone contestualmente questi ultimi.
3. A decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, gli intermediari possono iniziare ad esercitare l'attività. L'ISVAP dà notizia di tale operatività nel registro.

Art. 32

(Collaborazione tra Autorità)

1. L'ISVAP collabora con le Autorità degli altri Stati membri allo scopo di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza sugli intermediari, anche mediante lo scambio di informazioni, sulla base di quanto previsto dal Protocollo del CEIOPS concernente l'applicazione della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa. A tal fine, informa le Autorità di vigilanza degli Stati membri di prestazione di qualsiasi variazione dei dati concernenti gli intermediari, comunicati all'atto della notifica di cui all'articolo 31, comma 2. Su richiesta delle medesime Autorità, l'ISVAP comunica ogni altra informazione relativa all'esercizio dell'attività di intermediazione nel territorio dei rispettivi Stati membri.
2. L'ISVAP comunica altresì alle Autorità di vigilanza interessate i nominativi degli intermediari che, successivamente alla notifica di cui all'articolo 31, comma 2, siano stati cancellati dal registro.

Titolo II

Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri

Art. 33

(Elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi)

1. Qualora un intermediario con residenza o sede legale in un altro Stato membro intenda svolgere l'attività di intermediazione nel territorio della Repubblica italiana in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, l'Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine ne dà notifica all'ISVAP. L'ISVAP informa tempestivamente l'Autorità dello Stato membro di origine dell'avvenuta ricezione della notifica e comunica le norme di interesse generale che gli intermediari devono osservare nell'esercizio dell'attività di intermediazione nel territorio della Repubblica. Tali norme sono pubblicate dall'ISVAP sul proprio Bollettino e sul proprio sito internet.
2. Decorsi trenta giorni dal ricevimento da parte dell'ISVAP della notifica di cui al comma 1, gli intermediari interessati sono abilitati ad operare nel territorio della Repubblica italiana e sono inseriti in un apposito elenco annesso al registro, che riporta almeno le seguenti informazioni:
 - a) cognome e nome o ragione sociale;
 - b) nazionalità;
 - c) indirizzo di residenza o sede legale oppure numero di registrazione nello Stato membro d'origine;
 - d) regime di attività svolta;
 - e) in caso di attività in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della Repubblica italiana e nominativo del responsabile;
 - f) Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine;
 - g) data di inizio dell'attività nel territorio della Repubblica italiana;
 - h) data dell'eventuale provvedimento, adottato dall'ISVAP, di sospensione o di divieto di svolgimento dell'attività sul territorio della Repubblica italiana;
 - i) indirizzo del sito Internet dove è possibile consultare il registro dello Stato membro d'origine in cui sono contenuti i dati relativi all'intermediario.
3. Sulla base delle comunicazioni pervenute dalle Autorità di vigilanza competenti degli altri Stati membri, l'ISVAP provvede all'aggiornamento dei dati contenuti nell'elenco di cui al comma 2, eliminando dall'elenco i nominativi degli intermediari per i quali sia pervenuta comunicazione di cancellazione dal registro dello Stato membro d'origine.
4. L'ISVAP assicura il pubblico accesso all'elenco annesso al registro, garantendone la consultazione sul proprio sito internet.

Art. 34

(Misure nei confronti degli intermediari)

1. Qualora l'ISVAP venga a conoscenza dell'esercizio sul proprio territorio dell'attività d'intermediazione assicurativa o riassicurativa da parte di intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri, per i quali non sia stata ricevuta alcuna notifica ai sensi dell'articolo 33, ne informa l'Autorità di vigilanza competente dello Stato membro d'origine e adotta misure idonee ad impedire l'ulteriore svolgimento dell'attività sul proprio territorio.
2. Nei confronti degli intermediari inseriti nell'elenco annesso al registro che violino le norme di interesse generale, l'ISVAP può adottare un provvedimento che ne sospenda l'esercizio dell'attività nel territorio della Repubblica italiana, per un periodo non superiore a novanta giorni. Accertato il perdurare della violazione, l'ISVAP dispone il divieto di ulteriore svolgimento dell'attività.
3. Delle misure adottate nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 l'ISVAP dà comunicazione alle Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine e pubblicità sul proprio sito internet e nel Bollettino.

PARTE III
Esercizio dell'attività di intermediazione

Titolo I
Svolgimento dell'attività

Capo I
Disposizioni generali

Art.35
(Modalità di esercizio dell'attività)

1. Gli intermediari svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi ad essi demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari, sulla base e nei limiti dell'incarico di intermediazione loro conferito o dell'accordo di intermediazione dagli stessi sottoscritto.
2. E' fatto divieto agli intermediari di svolgere attività di intermediazione in relazione a contratti di imprese di assicurazione e riassicurazione non autorizzate o abilitate ad operare nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 36
(Obblighi di comunicazione)

1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro comunicano all'ISVAP, entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia:
 - a) la perdita di taluno dei requisiti previsti per l'iscrizione;
 - b) i luoghi di conservazione della documentazione di cui all'articolo 57;
 - c) le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione ovvero di quelli di cui alla lettera b);
 - d) nel caso in cui siano stati abilitati ad operare in altri Stati membri, il nome dell'impresa di assicurazione per la quale svolgono l'attività negli stessi Stati;
 - e) per gli intermediari persone fisiche iscritti nelle sezioni A o B, l'inizio dell'eventuale periodo di inoperatività.Nel caso in cui le informazioni riguardino intermediari iscritti nelle sezioni C od E, gli obblighi di comunicazione sono a carico, rispettivamente, delle imprese o degli intermediari che se ne avvalgono.
2. Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle sezioni A o B, in caso di ripresa dell'attività devono, a pena di radiazione dal registro, darne comunicazione all'ISVAP entro cinque giorni dal termine del periodo di inoperatività. La comunicazione deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva, conforme al modello di cui all'allegato n. 19, attestante l'assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di cui all'articolo 11 avente decorrenza dalla data di ripresa dell'attività.
3. Le imprese che hanno conferito incarichi agenziali o incarichi per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, rispettivamente ad intermediari iscritti nelle sezioni A o D oppure ad intermediari inseriti nell'elenco annesso al registro, comunicano all'ISVAP, secondo quanto specificato nell'allegato n. 18, gli elementi informativi relativi:
 - a) al conferimento degli incarichi, entro cinque giorni dalla data del relativo atto;
 - b) a qualunque variazione delle informazioni di cui alla precedente lettera a), inclusa la cessazione dall'incarico, entro cinque giorni dalla data dell'intervenuta variazione o cessazione.
4. Le imprese che per la distribuzione di contratti assicurativi fanno ricorso a reti di vendita piramidali di cui all'articolo 44, comunicano all'ISVAP, entro i cinque giorni successivi, i nominativi degli intermediari che utilizzano tali tecniche di vendita e di quelli che fanno parte della relativa rete.
5. Le imprese e gli intermediari che si avvalgono, rispettivamente, di soggetti iscritti nelle sezioni C od E, in caso di interruzione del rapporto devono darne comunicazione all'ISVAP entro cinque giorni dalla data dell'interruzione.

Art. 37
(Adempimenti annuali)

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, ogni anno:
 - a) gli iscritti alla sezione A sono tenuti al rinnovo della polizza di assicurazione della responsabilità civile, nonché, anche nel caso di inoperatività, al pagamento del contributo di vigilanza;
 - b) gli iscritti alla sezione B sono tenuti al rinnovo della polizza di assicurazione della responsabilità civile, al pagamento del contributo al Fondo di garanzia, nonché, anche nel caso di inoperatività, al pagamento del contributo di vigilanza;
 - c) gli iscritti alla sezione C o D sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza.
2. Il rinnovo della polizza è attestato mediante trasmissione all'ISVAP, entro il 31 gennaio di ogni anno, di una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all'allegato n. 19 o n. 19A.
3. Il pagamento del contributo di vigilanza è effettuato secondo quanto stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 336 del decreto.
4. Il pagamento del contributo al Fondo di garanzia è effettuato nella misura determinata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 115 del decreto.

Art. 38
(Aggiornamento professionale)

1. Gli intermediari persone fisiche iscritti nel registro e gli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali in cui l'intermediario opera sono tenuti ad aggiornare periodicamente le proprie cognizioni professionali. A tal fine, partecipano annualmente a corsi di formazione di durata non inferiore a 30 ore, oppure a 20 ore nel caso in cui ai corsi in aula si affianchi una formazione a distanza di 10 ore. L'aggiornamento annuale deve essere effettuato a partire dalla data di iscrizione al registro o, per gli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario, dalla data di inizio dell'attività e comunque in occasione dell'immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o dell'evoluzione della normativa di riferimento.

2. I corsi di cui al comma 1 devono concludersi con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale deve essere rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell'aggiornamento professionale. Dall'attestato, sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha fornito la formazione, deve risultare il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati, i nominativi dei docenti e l'esito positivo del test finale.

3. Per gli intermediari iscritti nella sezione E e per gli addetti all'attività di intermediazione di cui al comma 1, i corsi di aggiornamento professionale sono tenuti od organizzati a cura dell'intermediario che se ne avvale o delle relative imprese preponenti. Per gli intermediari iscritti alla sezione C, i corsi sono tenuti od organizzati a cura delle imprese per le quali tali soggetti operano.

Art. 39
(Verifiche periodiche)

1. L'ISVAP può verificare in capo ai soggetti iscritti al registro:

- a) la permanenza del possesso dei requisiti di onorabilità e dell'assenza delle cause di incompatibilità, previsti per l'iscrizione nella sezione di appartenenza;
- b) l'osservanza dell'obbligo di aggiornamento professionale, in conformità a quanto a quanto disposto dall'articolo 38.

2. L'ISVAP provvede:

- a) alla cancellazione dal registro, ai sensi dell'articolo 26, degli intermediari per i quali le verifiche di cui al comma 1, lettera a), abbiano avuto esito negativo;
- b) all'applicazione della sanzione disciplinare, secondo quanto stabilito dall'articolo 62, nei confronti degli intermediari per i quali venga riscontrata l'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, lettera b).

3. L'ISVAP verifica annualmente l'osservanza dell'obbligo di rinnovo della polizza di assicurazione della responsabilità civile, anche attraverso controlli presso le imprese che hanno fornito la copertura, nonché l'osservanza degli obblighi di pagamento del contributo al Fondo di garanzia e del contributo di vigilanza, provvedendo, secondo quanto previsto dall'articolo 26, alla cancellazione dal registro degli intermediari inadempienti.

Art. 40
(Controllo delle reti distributive)

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione verificano l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento professionale effettuati dalle reti distributive di cui si avvalgono, nonché l'osservanza delle regole generali di comportamento di cui all'articolo 47. Le verifiche svolte devono risultare da un rapporto annuale, redatto dall'unità organizzativa a ciò delegata e da inviare all'ISVAP entro sessanta giorni dalla fine dell'anno solare, dopo essere stato sottoposto, con eventuali osservazioni di merito, dal responsabile dell'*internal auditing* agli organi amministrativi della società. A tal fine per l'anno 2006 viene inviata la relazione di cui alle circolari ISVAP n. 533 del 4 giugno 2004 e n. 573 del 21 dicembre 2005. Entro il 30 giugno 2007 l'ISVAP procede all'adeguamento della circolare 573.

Capo II
Distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D del registro

Art. 41
(Condizioni per la distribuzione)

1. La distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari di cui alla sezione D, può essere effettuata a condizione che l'incarico di distribuzione limiti l'operatività dei suddetti intermediari, dei relativi addetti, iscritti alla sezione E o esercenti l'attività di intermediazione all'interno dei locali dove gli iscritti nella sezione D operano, al collocamento di contratti assicurativi standardizzati.

2. Qualora le imprese predispongano procedure di emissione delle polizze direttamente presso i locali degli intermediari iscritti alla sezione D, deve essere comunque garantita l'impossibilità di modificare le condizioni contrattuali stabilite dalle imprese stesse nonché, in caso di emissione delle polizze attraverso collegamenti informatici, la protezione da interferenze interne alla struttura dell'intermediario.

3. Ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del decreto la distribuzione di contratti assicurativi non standardizzati da parte degli intermediari di cui alla sezione D può essere effettuata esclusivamente all'interno dei locali di tali intermediari e a condizione che le persone fisiche che distribuiscono i contratti all'interno di tali locali siano iscritte alla sezione A del registro.

Capo III

Esercizio dell'attività di intermediazione per il tramite di addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario

Art. 42

(Requisiti per lo svolgimento dell'attività)

1. Gli intermediari possono avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di intermediazione all'interno dei propri locali, di addetti per i quali abbiano preventivamente accertato:
 - a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto;
 - b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione, conformi ai criteri stabiliti dall'articolo 17, comma 2, tenuti od organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali operano o delle relative imprese preponenti.In caso di addetti di intermediari iscritti nella sezione E, il possesso dei suddetti requisiti è accertato dagli intermediari per cui questi ultimi svolgono l'attività. I corsi di formazione professionale sono tenuti od organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali gli intermediari iscritti nella sezione E operano o delle relative imprese preponenti.
2. Gli intermediari di cui al comma 1:
 - a) accertano periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo comma e si astengono dall'utilizzare i soggetti per i quali ne abbiano riscontrato l'insussistenza fino al perdurare della stessa;
 - b) assicurano che i soggetti di cui si avvalgono siano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti dall'articolo 38.
3. Gli intermediari, iscritti al registro a norma della Parte V, che si avvalgono di addetti all'attività di intermediazione all'interno dei propri locali, sono tenuti:
 - a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ad accertare il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b), provvedendo, nel caso in cui ne riscontrino l'insussistenza, secondo quanto stabilito dal comma 2, lettera a);
 - b) successivamente al termine previsto dalla precedente lettera a), agli adempimenti periodici stabiliti dal comma 2.
4. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 3 conservano, ai sensi dell'articolo 57, la documentazione comprovante l'accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.

Capo IV

Disposizioni particolari

Art. 43

(Collocamento di forme pensionistiche complementari)

1. Il collocamento di forme pensionistiche complementari è consentito agli intermediari iscritti nel registro, nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorità di vigilanza competenti in materia di forme pensionistiche complementari.

Art. 44

(Reti di vendita piramidali)

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 agosto 2005, n. 173, il ricorso da parte delle imprese di assicurazione alla distribuzione di contratti assicurativi a mezzo di intermediari operanti con reti di vendita piramidali è ammesso a condizione che ogni componente della rete sia iscritto al registro. Il ricorso a tali tecniche di vendita non è consentito alle imprese con sede legale nel territorio di altri Stati membri, autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica italiana in regime di libertà di prestazione di servizi ed è comunque precluso agli iscritti alla sezione B del registro.
2. In ogni caso, l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa per il tramite delle reti di vendita di cui al comma 1 può essere effettuato purché:
 - a) l'attività non abbia ad oggetto il collocamento di forme pensionistiche complementari e i contratti di cui all'articolo 41 del decreto;
 - b) i singoli componenti la rete, al momento del contatto con il potenziale contraente, esibiscano un tesserino di riconoscimento rilasciato dall'impresa che se ne avvale e da restituire alla cessazione dell'attività, avente validità annuale, numerato e corredato dalla fotografia del titolare e che riporti a stampa le generalità di quest'ultimo, nonché l'indicazione della sede dell'impresa stessa e dell'eventuale intermediario per cui è svolta l'attività;
 - c) la prospettazione dei contratti avvenga esclusivamente mediante modulistica approntata dall'impresa e tramite proposte di assicurazione preventivamente numerate, di contenuto immodificabile, e che non prevedano clausole di copertura provvisoria, in relazione all'operatività di garanzie immediatamente impegnative per l'impresa;
 - d) i componenti la rete si astengano dal prospettare al potenziale contraente esemplificazioni di prestazioni a scadenza o preventivi, se non tramite appositi elaborati predisposti dall'impresa, con assoluto divieto di fornire informazioni che pregiudichino la libera e consapevole adozione di scelte contrattuali da parte dei contraenti;
 - e) in caso di attribuzione ai componenti della rete del potere di incassare premi assicurativi, questi ultimi ricevano esclusivamente i mezzi di pagamento previsti dall'articolo 47, comma 3, lettere a) e b), che abbiano quale diretta intestataria o beneficiaria l'impresa e non ricevano denaro contante. Di tale circostanza deve essere fornita menzione nella proposta e nella nota informativa con caratteri idonei per dimensioni e struttura grafica.
3. Le imprese che fanno ricorso alle reti di vendita piramidali devono:

- a) conferire al soggetto che, in forma individuale o societaria, coordina la rete, un mandato agenziale, che evidenzi le peculiarità operative di tale tecnica di vendita;
- b) prevedere le tipologie di contratti da immettere in distribuzione attraverso la medesima rete, le relative procedure assuntive, la tempistica di rendicontazione della produzione conseguita, nonché l'effettuazione, con cadenza almeno trimestrale, di controlli anche di natura ispettiva;
- c) sviluppare infrastrutture atte a fornire immediato riscontro alle richieste di chiarimenti sui contratti offerti, che provvedano anche a svolgere, con adeguate tecniche campionarie, indagini presso i contraenti, al fine di verificare le effettive informazioni precontrattuali fornite dai singoli componenti la rete. Gli esiti di tali controlli devono essere periodicamente illustrati per iscritto ad un responsabile dell'impresa;
- d) dotarsi di procedure atte a controllare l'utilizzo delle proposte affidate in dotazione alla rete ed a rilevare le modalità di gestione e di recupero della modulistica giacente presso i componenti la rete stessa;
- e) garantire agli assicurati la necessaria assistenza post-vendita, affidando la gestione dei contratti stipulati all'intermediario che coordina la rete ovvero agli eventuali uffici periferici diretti dell'impresa, ed in ogni caso a strutture che risultino facilmente accessibili da parte degli assicurati e dotate di personale adeguato in termini di numerosità e preparazione professionale; nel caso in cui l'assistenza venga prestata da uffici direzionali dell'impresa, deve essere istituito un apposito numero verde. All'atto dell'accettazione della proposta o della trasmissione della polizza definitiva, deve essere fornita all'assicurato, per iscritto la chiara indicazione della struttura che si occupa dell'assistenza post vendita o dell'eventuale numero verde.

Titolo II

Regole di presentazione e comportamento nei confronti della clientela

Art. 45 (Ambito di applicazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 28 dicembre 2005 n. 262 e successive modifiche, le disposizioni di cui al presente titolo si applicano all'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa svolta:
- dagli iscritti nel registro;
 - dagli addetti a tale attività all'interno dei locali dell'intermediario per il quale operano, con esclusione degli articoli 46 e 54.

Capo I

Regole di comportamento

Art. 46 (Limiti all'esercizio dell'attività di intermediazione)

1. L'attività di intermediario non è cumulabile con la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'articolo 2403-bis del codice civile, responsabile della funzione di internal auditing, presso le imprese di assicurazione preponenti.
2. Con riferimento ai responsabili di altre funzioni aziendali, le imprese adottano e formalizzano adeguate politiche atte a prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse tra l'intermediario e l'impresa connessi al conferimento di incarichi di intermediazione.

Art. 47 (Regole generali di comportamento)

1. Nello svolgimento dell'attività d'intermediazione ed in particolare nell'offerta dei contratti di assicurazione e nell'esecuzione del rapporto contrattuale, gli intermediari devono:
 - a) comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
 - b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, rispettando altresì le procedure e le istruzioni dell'impresa per la quale operano;
 - c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati;
 - d) agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati.
 2. Gli intermediari sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione dell'attività svolta, salvo che nei confronti del soggetto per il quale operano o di cui distribuiscono i contratti, nei casi di cui all'articolo 189 del decreto ed in ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione. E' comunque vietato l'utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse da quelle strettamente inerenti lo svolgimento dell'attività di intermediazione.
 3. Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi esclusivamente:
 - a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa per conto della quale operano o a quella i cui contratti sono distribuiti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
- E' vietato ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita. Per i contratti di assicurazione contro i danni il divieto riguarda i premi di importo superiore a cinquecento euro annui complessivi.

Art. 48 (Conflitti di interesse)

1. Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di assicurazione gli intermediari devono evitare di effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.

Qualora il conflitto non risulti evitabile, gli intermediari devono comunque operare in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.

3. In ogni caso gli intermediari devono:

- a) effettuare operazioni nell'interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse;
- b) operare al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi assicurativi;
- c) astenersi dall'effettuare operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
- d) astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri.

3. Gli intermediari pongono in atto idonee procedure per l'individuazione e gestione dei conflitti di interesse, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 49 (Informativa precontrattuale)

1. Prima di far sottoscrivere al contraente una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, gli intermediari consegnano al contraente:

- a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato n. 20. La dichiarazione è aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti ed è consegnata anche in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo del contratto;
- b) copia di un documento, conforme al modello di cui all'allegato n. 21, riepilogativo dei principali obblighi di comportamento cui lo stesso intermediario è tenuto a norma del decreto e del presente Regolamento;
- c) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

2. La consegna della documentazione di cui al comma 1 deve risultare da un'apposita dichiarazione, redatta con caratteri idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente. L'intermediario conserva la documentazione atta a comprovare l'adempimento degli obblighi di consegna previsti dal comma 1.

3. Gli intermediari possono proporre o consigliare contratti solo dopo aver fornito al contraente informazioni tali da consentire a quest'ultimo di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. A tal fine, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, di un contratto di assicurazione, gli intermediari prospettano al contraente le caratteristiche del contratto offerto, illustrandone analiticamente la natura, gli eventuali rischi finanziari connessi alla sottoscrizione, la durata, i costi, i limiti della copertura, ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta. Le informazioni aventi esclusivamente fini promozionali devono essere evidenziate con chiarezza al contraente.

4. Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al comma 1, lettere a) e b), gli intermediari di assicurazione che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.

Art. 50 (Informativa su potenziali situazioni di conflitto di interessi)

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 1, lettera a), l'intermediario fornisce al contraente anche le seguenti informazioni:

- a) se è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale;
- b) se un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante di una impresa di assicurazione, di cui deve essere indicata la denominazione sociale, è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale opera;
- c) con riguardo al contratto proposto:
 - se fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale. In tale circostanza l'intermediario è tenuto a fondare le proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;
 - se, in virtù di un obbligo contrattuale, sia tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;
 - se propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso, su richiesta del contraente, indica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.
 - nel caso di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura delle provvigioni o dei compensi riconosciuti dall'impresa, o distintamente, dalle imprese in relazione alle polizze offerte.

Art. 51
(Modalità dell'informativa)

1. L'informativa di cui agli articoli 49, 50 e 52 è fornita:

- a) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
- b) in modo chiaro ed esauriente, facilmente comprensibile, corretto e non fuorviante.

2. L'informativa di cui all'articolo 49, comma 1, è fornita su supporto cartaceo o altro supporto durevole e accessibile per il contraente. Può essere resa verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente; in tali casi l'intermediario provvede a fornire l'informativa su supporto cartaceo o altro supporto durevole subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni successivi.

Art. 52
(Adeguatezza dei contratti offerti)

1. Le imprese impartiscono istruzioni agli intermediari affinché, in fase precontrattuale, acquisiscano dal contraente ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali nonché alla propensione al rischio del medesimo.

2. Sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 3 e di ogni altra informazione di cui siano a conoscenza in ragione dell'attività di intermediazione svolta, gli intermediari propongono o consigliano contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale dei contraenti, nonché alla loro propensione al rischio.

3. Al fine di valutare la suddetta adeguatezza, prima di far sottoscrivere al contraente una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, gli intermediari acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione utile ed in particolare chiedono notizie sulle sue caratteristiche personali, con specifico riferimento all'età, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, agli obiettivi in termini di copertura, durata ed eventuali rischi finanziari connessi al contratto da concludere. Delle informazioni acquisite gli intermediari conservano traccia documentale.

4. Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta, sottoscritta dal contraente, nella quale è inserita specifica avvertenza riguardo circostanza che il rifiuto del contraente di fornire una o più delle informazioni pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze.

5. Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate informano il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi. Dell'informativa fornita, inclusi i motivi dell'inadeguatezza, è data evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario.

Art. 53
(Documentazione da consegnare ai contraenti)

1. Gli intermediari rilasciano al contraente, oltre alla documentazione di cui all'articolo 49, copia del contratto e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto.

Art. 54
(Obblighi di separazione patrimoniale)

1. Ai sensi dell'articolo 117 del decreto, i premi versati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dello stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell'intermediario medesimo.

2. Ai fini di cui al comma 1 e per gli effetti di cui all'articolo 117, commi 2 e 3 del decreto, i suddetti importi sono versati con immediatezza e comunque non oltre i tre giorni successivi a quello in cui sono stati ricevuti in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all'impresa o all'intermediario espressamente in tale qualità. Non sono ammessi versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese sui conti correnti personali degli intermediari. L'intermediario iscritto alla sezione A, esercente l'attività per più imprese, deve tenere un conto corrente separato con riferimento a ciascuna delle imprese preponenti.

3. Le disposizioni del comma 1 e del comma 2, primo e secondo periodo, si applicano agli iscritti alla sezione B, esclusivamente nel caso in cui gli stessi si trovino in una delle condizioni previste dal successivo articolo 55, comma 1.

Art. 55
(Adempimento delle obbligazioni pecuniarie)

1. L'articolo 118, comma 1 del decreto, che si applica agli intermediari iscritti al registro, anche quando si avvalgono di soggetti iscritti alla sezione E, trova applicazione nei confronti degli intermediari di cui alla sezione B, purché:

- a) gli stessi siano autorizzati da un'impresa di assicurazione all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati od agli altri aventi diritto, in forza di un'espressa previsione contenuta nell'accordo stipulato con l'impresa medesima;
- b) ove l'accordo di cui alla precedente lettera a) sia stato stipulato con un intermediario iscritto alla sezione A, tale accordo sia stato ratificato dall'impresa preponente di quest'ultimo intermediario;
- c) nel caso di polizza assunta in coassicurazione, le attività indicate alla lettera a) siano previste nell'accordo sottoscritto con l'impresa delegataria. In tale circostanza, le disposizioni dell'articolo 118, comma 1 hanno effetto nei confronti di ciascuna delle imprese coassicuratrici.

2. Nella dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 1, lettera a) e nel documento di cui all'articolo 60, comma 2, lettera a), gli intermediari iscritti alla sezione B forniscono al contraente specifica informativa riguardo alla sussistenza o meno dell'autorizzazione a svolgere le attività indicate dal comma 1 ed ai conseguenti effetti.

3. L'informativa di cui al comma 2 deve essere fornita anche dagli intermediari che collaborano con soggetti iscritti alla sezione B, fermo restando che in tal caso l'autorizzazione all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati od agli altri aventi diritto sussiste solo se espressamente riferita anche ad essi nell'accordo sottoscritto con l'impresa.

Art. 56 (Contratti in forma collettiva)

1. Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati:

- a) sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi e sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, le disposizioni degli articoli 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53 si applicano nei confronti degli assicurati;
- b) sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, nei loro confronti si applicano le disposizioni degli articoli 49, comma 1, lettera c) e 51.

Art. 57 (Conservazione della documentazione)

1. Gli intermediari, per almeno cinque anni, conservano nei luoghi comunicati ai sensi dell'articolo 36 la documentazione concernente:

- a) i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di intermediazione ed eventuali procure;
- b) i contratti conclusi per il loro tramite e tutta la documentazione ad essi relativa;
- c) le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;
- d) la corrispondenza intercorsa con le imprese o con gli intermediari per i quali operano, relativa all'attività di intermediazione svolta;
- e) la formazione professionale di cui agli articoli 17, 21 e 42 e l'aggiornamento professionale di cui all'articolo 38;
- f) l'evidenza dei soggetti che svolgono attività di intermediazione nell'ambito della loro organizzazione e a cui si estende la copertura assicurativa della polizza di cui agli articoli 11 e 15.

2. Le imprese e gli intermediari conservano, per almeno cinque anni, rispettivamente presso la sede legale e presso i luoghi di cui al comma 1, la documentazione relativa all'iscrizione nelle sezioni C od E dei soggetti di cui si avvalgono ed all'aggiornamento professionale effettuato dagli stessi.

3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2 può essere conservata mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, o in altra forma tecnica equivalente.

Capo II Contratti di assicurazione a distanza

Art. 58 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano all'attività di intermediazione tramite tecniche di comunicazione a distanza relativa a contratti di assicurazione sulla vita rivolti a contraenti aventi il domicilio abituale, o se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica italiana e a contratti di assicurazione contro i danni per la copertura di rischi ubicati nel medesimo territorio.

2. L'esercizio dell'attività di intermediazione di cui al comma 1 è consentito agli intermediari iscritti al registro e agli intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro che siano stati inseriti nell'elenco annesso al registro secondo quanto previsto dall'articolo 33.

Art. 59 (Regole particolari di comportamento)

3. Nello svolgimento dell'attività di cui al comma gli intermediari sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2005, n. 190 nonché le disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 52, 53, 54, 55 e 57.

4. Gli intermediari iscritti al registro devono anche:

- a) avere preventivamente effettuato una comunicazione scritta alle imprese preponenti o a quelle per le quali operano, concernente l'applicazione di tali tecniche di vendita, dalla quale risultino le modalità e l'oggetto delle stesse, nonché l'impegno a garantire l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e ad effettuare analogha comunicazione per ogni successiva modifica procedurale;
- b) definire con le imprese preponenti o con quelle per le quali operano le procedure di cui alla precedente lettera a), nonché sottoporsi alle verifiche sull'attuazione in concreto di tali tecniche di vendita, svolte dalle stesse imprese;

c) assumere nei confronti delle imprese preponenti o di quelle per le quali operano ogni responsabilità, anche derivante dall'eventuale intervento di propri addetti, connessa allo svolgimento dell'incarico tramite tecniche a distanza.

Art. 60 (Informazioni da fornire al contraente)

1. Prima che il contraente sia vincolato da un contratto di assicurazione a distanza, l'intermediario rende noti al contraente:
 - a) gli elementi informativi di cui all'allegato 20;
 - b) la descrizione delle principali caratteristiche del servizio o del contratto offerto;
 - c) il premio totale, che il contraente deve corrispondere, con l'indicazione di tutti gli oneri, commissioni, spese ed imposte, nonché di qualsiasi costo specifico aggiuntivo posto a carico del contraente, relativo all'utilizzazione della tecnica a distanza.

In caso di vendita per telefono le informazioni da fornire al contraente sono quelle previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190.

2. L'intermediario trasmette al contraente, prima che lo stesso sia vincolato dal contratto e secondo le modalità previste dall'articolo 51, commi 1 e 2, un documento contenente le informazioni di cui al comma 1, il riepilogo dei principali obblighi di comportamento di cui all'allegato n. 21 e la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

3. La ricezione della documentazione di cui al comma 2 deve risultare da un'apposita dichiarazione redatta con caratteri idonei per dimensione e struttura grafica e da far sottoscrivere al contraente. Gli intermediari conservano la documentazione atta a comprovare l'adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dal comma 2.

Art. 61 (Attività di intermediazione tramite internet)

1. Qualora gli intermediari esercitino l'attività di intermediazione tramite internet, il relativo sito web deve consentire l'agevole identificazione degli stessi, nonché l'accertamento della loro iscrizione nel registro. A tal fine, il sito web deve indicare:

- a) i dati identificativi dell'intermediario;
- b) l'indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica;
- c) il numero e la data di iscrizione al registro, nonché l'indicazione che l'intermediario è soggetto al controllo dell'ISVAP.

2. Per gli intermediari iscritti nell'elenco annesso al registro di cui all'articolo 33, il sito web deve riportare le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), con l'indicazione dell'eventuale sede secondaria, nonché la dichiarazione del possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività in Italia con l'indicazione dell'autorità di vigilanza del Stato membro d'origine.

3. All'attività di intermediazione tramite internet si applicano i principi generali previsti dalla circolare ISVAP del 17 gennaio 2000, n. 393.

Parte IV Provvedimenti sanzionatori

Art. 62 (Violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari)

1. L'ISVAP, secondo la procedura prevista dall'articolo 331 del decreto e dal relativo regolamento di attuazione, dispone l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 329 del medesimo decreto nei confronti delle persone fisiche iscritte al registro, per qualsiasi violazione di norme del decreto, del presente Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dall'ISVAP. La sanzione è graduata in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva.

2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, l'ISVAP:

a) dispone la radiazione in caso di:

- 1) esercizio dell'attività di intermediazione in violazione dell'articolo 35, comma 2;
- 2) contraffazione o falsificazione della documentazione contrattuale;
- 3) contraffazione della firma del contraente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere;
- 4) mancata rimessa di somme percepite a titolo di premi assicurativi o di somme, destinate ai risarcimenti o ai pagamenti, dovute dalle imprese agli assicurati o ad altri aventi diritto;
- 5) violazione delle disposizioni dell'articolo 54;
- 6) esercizio dell'attività di intermediazione in violazione delle disposizioni della Parte III, Titolo I, Capi II e IV;
- 7) comunicazione o trasmissione di informazioni e consegna o trasmissione di documenti, al contraente o all'ISVAP, non rispondenti al vero;
- 8) mancata comunicazione all'ISVAP, in violazione dell'articolo 36, comma 2, della ripresa dell'attività da parte delle persone fisiche iscritte nelle sezioni A e B;
- 9) esercizio dell'attività di intermediazione per il tramite di addetti non iscritti al registro operanti al di fuori dei propri locali;

b) dispone la censura in caso di:

- 1) inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 35, comma 1;

- 2) inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 36, comma 1 o comma 5;
- 3) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 38;
- 4) esercizio dell'attività di intermediazione per il tramite di addetti non in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 42;
- 5) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 46;
- 6) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 47, comma 1 o comma 2;
- 7) accettazione dal contraente di mezzi di pagamento diversi o aventi caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'articolo 47, comma 3;
- 8) violazione delle disposizioni di cui agli articoli 48, 49 o 50;
- 9) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 51;
- 10) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 52;
- 11) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 53;
- 12) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 2 o comma 3;
- 13) inadempimento degli obblighi di conservazione della documentazione di cui all'articolo 57;
- 14) violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 59;
- 15) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 60.
- 16) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 61.

c) dispone il richiamo per fatti di lieve manchevolezza.

3. Per le violazioni elencate al comma 2, l'ISVAP, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre in luogo della sanzione prevista quella immediatamente inferiore o superiore. In caso di recidiva, l'ISVAP applica la sanzione immediatamente superiore.

4. Nei casi in cui sia configurabile una corresponsabilità della società per omesso controllo o per disfunzioni organizzative oppure in caso di sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare, la radiazione della persona fisica che esercita l'attività in ambito societario, comporta anche la cancellazione della società.

5. L'irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione forma di oggetto di pubblicazione sul Bollettino e sul sito dell'ISVAP.

PARTE V **Disposizioni transitorie**

Art. 63

(Trasferimento nel registro delle persone fisiche iscritte nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione)

1. Le persone fisiche iscritte nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono iscritte nella sezione A del registro, previo assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di cui all'articolo 11, da attestare mediante trasmissione all'ISVAP, entro il 31 ottobre 2006, di una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all'allegato n. 22 - Parte I. La mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva entro il predetto termine comporta la perdita del diritto al trasferimento al registro.

2. I soggetti di cui al comma 1, che attestano nella dichiarazione sostitutiva di non avere assolto all'obbligo di stipulazione della polizza prevista dall'articolo 11, sono iscritti nella sezione A del registro come inoperativi e, per gli stessi, l'obbligo della copertura assicurativa rimane sospeso sino all'avvio dell'attività.

3. Il comma 1 non si applica alle persone fisiche iscritte nell'Albo nazionale degli Agenti di assicurazione in qualità di rappresentanti legali o delegati allo svolgimento dell'attività assicurativa di società di cui all'articolo 65, commi 1 e 5. A dette persone si applicano le disposizioni previste da quest'ultimo articolo.

4. Ai sensi di quanto disposto dal comma 2, sono iscritti nella sezione A del registro come inoperativi, anche le persone fisiche che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, erano iscritte nella seconda sezione dell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione ed esercitavano attività subagenziale. Coloro che intendono continuare ad operare in qualità di subagenti presentano domanda di cancellazione dalla sezione A e gli intermediari che se ne avvalgono, iscritti alla sezione A, presentano per loro conto apposita domanda di iscrizione alla sezione E, con le modalità previste dall'articolo 24, comma 1 e secondo gli schemi di cui all'allegato n. 7. Per tali soggetti resta valido il requisito di professionalità in base al quale era stata effettuata l'iscrizione nell'Albo nazionale degli Agenti di assicurazione.

5. I soggetti di cui al comma 1 che intendano iscriversi nella sezione E del registro addetti all'attività di intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 70, devono presentare domanda di iscrizione secondo quanto stabilito da quest'ultimo articolo. A tal fine, devono compilare la parte II e/o III dell'allegato n. 22.

Art. 64

(Trasferimento al registro delle persone fisiche e delle società iscritte nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione)

1. Le persone fisiche iscritte nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono iscritte nella sezione B del registro, previo assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di cui all'articolo 11, da attestare mediante trasmissione all'ISVAP, entro il 31 ottobre 2006, di una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all'allegato n. 23 - Parte I. La mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva entro il predetto termine comporta la perdita del diritto al trasferimento al registro.

2. I soggetti di cui al comma 1, che attestano nella dichiarazione sostitutiva di non avere assolto all'obbligo di stipulazione della polizza prevista dall'articolo 11, sono iscritti nella sezione B del registro come inoperativi e, per gli stessi, l'obbligo della copertura assicurativa rimane sospeso sino all'avvio dell'attività.

3. I soggetti di cui al comma 1 che intendano iscrivere alla sezione E del registro addetti all'attività di intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 70, devono presentare domanda di iscrizione secondo quanto stabilito da quest'ultimo articolo. A tal fine, devono compilare la parte II e/o III dell'allegato 23.

4. Le società di mediazione assicurativa e/o riassicurativa iscritte nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritte nella sezione B del registro, previo assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di cui all'articolo 15, da attestare mediante trasmissione all'ISVAP, entro il 31 ottobre 2006, di una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all'allegato n. 24 – Parte I. La mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva entro il predetto termine comporta la perdita del diritto al trasferimento dall'Albo al registro.

5. Ai fini del trasferimento al registro, per le società di cui al comma 3 autorizzate ad esercitare la mediazione riassicurativa, rimane fermo il limite minimo di capitale sociale di euro 103.291,38. Decorso il termine di durata di tali società, stabilito antecedentemente al 1° gennaio 2006, il capitale sociale necessario per la permanenza nel registro non potrà essere inferiore a quello previsto dall'articolo 14.

6. Le società di cui al comma 4 che intendano iscrivere alla sezione E del registro addetti all'attività di intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 70, devono presentare domanda di iscrizione secondo quanto stabilito da quest'ultimo articolo. A tal fine, devono compilare la parte II e/o III dell'allegato 24.

Art. 65

(Iscrizione al registro delle società esercenti attività agenziale)

1. Le società esercenti attività agenziale tramite rappresentanti legali o delegati allo svolgimento dell'attività assicurativa iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere iscritte nella sezione A del registro, a condizione che:

a) siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1;

b) i suddetti rappresentanti legali o delegati agenziali siano iscritti nella sezione A in qualità di responsabili dell'attività di intermediazione delle società stesse.

2. Ai fini dell'iscrizione delle società, i relativi rappresentanti legali trasmettono all'ISVAP, entro il 31 ottobre 2006, apposita domanda, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, redatta secondo lo schema previsto nell'allegato n. 25 – Parte I. La domanda include una dichiarazione sostitutiva, resa dai rappresentanti legali o delegati agenziali già iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, attestante l'estensione a questi ultimi della copertura assicurativa della polizza di assicurazione della responsabilità civile stipulata dall'iscrivenda società. (all. n. 25, Parte IV).

3. Sulla base dell'esame della documentazione di cui al comma 2 e ove ne ricorrano tutti i presupposti, l'ISVAP provvede ad iscrivere nella sezione A del registro le società agenziali, nonché, in qualità di responsabili dell'attività di intermediazione, i relativi rappresentanti legali o delegati allo svolgimento dell'attività assicurativa.

4. Le società agenziali per le quali venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione o che non presentano, entro il 31 ottobre 2006, la documentazione di cui al comma 2 non possono essere iscritte al registro ai sensi del presente articolo. I relativi rappresentanti legali o delegati allo svolgimento dell'attività assicurativa, provenienti dall'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, non vengono iscritti al registro ai sensi del presente articolo ma possono essere iscritti ai sensi dell'articolo 63, commi 1 o 2, sempre che ne ricorrano i presupposti. Le imprese preponenti provvedono a revocare i mandati agenziali conferiti alle società che non vengono iscritte al registro.

5. Le società agenziali che intendano iscrivere alla sezione E del registro addetti all'attività di intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 70, devono presentare apposita domanda secondo quanto stabilito da quest'ultimo articolo. A tal fine, devono compilare la parte II e/o III dell'allegato n. 25.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, e 3 non si applicano alle banche e alle Sim esercenti attività di intermediazione assicurativa per il tramite di rappresentanti legali o delegati agenziali iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Tali società, per continuare ad esercitare l'attività di intermediazione assicurativa devono:

a) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19;

b) presentare, entro il 31 ottobre 2006, apposita domanda di iscrizione alla sezione D, con le modalità stabilite dall'articolo 20, comma 1 e secondo lo schema di cui all'allegato n. 26 – Parte I;

c) attenersi alle disposizioni previste dall'articolo 41 in materia di contratti standardizzati.

A seguito dell'iscrizione delle banche e delle Sim nella sezione D, i relativi rappresentanti legali o delegati agenziali provenienti dall'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, non vengono iscritti al registro ai sensi del presente articolo ma possono essere iscritti ai sensi dell'articolo 63, commi 1 o 2, sempre che ne ricorrano i presupposti. Le imprese preponenti provvedono a revocare i mandati agenziali conferiti alle medesime banche o Sim.

7. Alle banche e alle Sim per le quali venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione o che non presentano la relativa domanda entro il 31 ottobre 2006, si applica quanto disposto dal comma 4.

8. Le banche e le SIM che intendano iscrivere alla sezione E del registro addetti all'attività di intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 70, devono presentare apposita domanda secondo quanto stabilito da quest'ultimo articolo. A tal fine, devono compilare la parte II dell'allegato n. 26.

Art. 66

(Iscrizione nel registro dei soggetti cancellati dall'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e dall'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione)

1. Le persone fisiche cancellate dall'Albo nazionale degli agenti di assicurazione a partire dal 1 gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento o dall'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione a partire dal 1 gennaio 2004 e fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere iscritte, rispettivamente, alla sezione A o B del registro, a condizione che:

a) la cancellazione non sia stata disposta in forza di un provvedimento disciplinare di radiazione;

- b) siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e d), nonché, esclusivamente ai fini dell'iscrizione alla sezione B, del requisito di cui al medesimo articolo 8, comma 1, lettera e);
- c) presentino, entro il 31 dicembre 2006, domanda di iscrizione con le modalità stabilite dall'articolo 12, comma 1 e secondo gli schemi di cui agli allegati n. 27 e n. 27 A.

2. Le persone fisiche per le quali ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 e che, nella domanda di iscrizione, dichiarano di non aver assolto all'obbligo di stipulazione della polizza di cui all'articolo 11, vengono iscritte nella sezione A o nella sezione B del registro come inoperative.

Art. 67

(Iscrizione nel registro per titoli equipollenti)

1. Le persone fisiche che, alla data del 31 dicembre 2006, hanno maturato i titoli previsti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 48 e dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione o nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, hanno diritto all'iscrizione, rispettivamente, nella sezione A e nella sezione B del registro, purchè:

- a) siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera c);
- b) presentino, entro il 31 marzo 2007, apposita domanda di iscrizione con le modalità stabilite dall'articolo 12, comma 1 e secondo lo schema di cui agli allegati n. 28 e 29.

In pendenza del termine per l'iscrizione, i soggetti che hanno presentato domanda entro il termine previsto possono continuare ad esercitare l'attività precedentemente svolta.

3. Le persone fisiche per le quali ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 e che, nella domanda di iscrizione, dichiarano di non aver assolto all'obbligo di stipulazione della polizza vengono iscritte nella sezione A o nella sezione B del registro come inoperative.

Art. 68

(Iscrizione nella sezione C del registro di soggetti esercenti l'attività di intermediazione assicurativa)

1. I soggetti che, alla data del 1° gennaio 2006, esercitavano attività di intermediazione corrispondente a quella per la quale è prevista l'iscrizione nella sezione C del registro, possono essere iscritti in tale sezione a condizione che:

- a) siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b);
- b) abbiano svolto in via continuativa attività di produttore diretto almeno nei dodici mesi antecedenti al 1° gennaio 2006;
- c) venga presentata, entro il 31 ottobre 2006, una domanda di iscrizione con le modalità stabilite dall'articolo 18 e secondo lo schema di cui all'allegato n. 30.

2. Il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b), è attestato dalle imprese che intendono avvalersi dei produttori diretti attraverso una dichiarazione, resa nella domanda di iscrizione, dalla quale risulti la corresponsione di provvigioni o compensi per l'attività svolta, con assolvimento dei relativi obblighi fiscali.

Art. 69

(Iscrizione nella sezione D del registro di soggetti esercenti l'attività di intermediazione assicurativa)

1. Le banche, gli intermediari finanziari, le Sim e Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta che, alla data del 1° gennaio 2006, esercitavano attività di intermediazione assicurativa, possono essere iscritti nella sezione D del registro, a condizione che:

- a) siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 19;
- b) fossero in possesso di un incarico di intermediazione assicurativa alla data del 1° gennaio 2006;
- c) presentino, entro il 31 ottobre 2006, una domanda di iscrizione con le modalità stabilite dall'articolo 20 e secondo lo schema di cui all'allegato n.31.

2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono iscrivere alla sezione E del registro addetti all'attività di intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 70, devono presentare apposita domanda secondo quanto stabilito da quest'ultimo articolo. A tal fine, deve essere compilata la parte II dell'allegato n. 31.

Art. 70

(Iscrizione nella sezione E del registro di soggetti esercenti l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa)

1. I soggetti che, alla data del 1° gennaio 2006, esercitavano attività di intermediazione corrispondente a quella per la quale è prevista l'iscrizione nella sezione E del registro, possono essere iscritti in tale sezione a condizione che:

- a) siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 21, comma 1, lettere a) e b) e dall'articolo 22, comma 1;
- b) siano in possesso di un'adeguata esperienza professionale, consistente nell'aver svolto in via continuativa attività corrispondente a quella della sezione E almeno nei dodici mesi antecedenti al 1° gennaio 2006, per la quale siano state corrisposte provvigioni/compensi con assolvimento dei relativi obblighi fiscali. Nel caso di società, il requisito deve riferirsi, oltre che a quest'ultima, anche al responsabile dell'attività di intermediazione e a ciascuno degli addetti a tale attività;
- c) venga presentata, entro il 31 ottobre 2006, dagli intermediari per conto dei quali operano una domanda di iscrizione secondo quanto previsto dagli articoli 63, 64, 65 e 69;
- d) l'intermediario per il quale verrà svolta l'attività sia iscritto al registro.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è attestato dagli intermediari che intendono avvalersi dei suddetti soggetti attraverso una dichiarazione resa nella domanda di iscrizione.
3. I commi 1 e 2 non si applicano alle banche e alle Sim che, alla data del 1° gennaio 2006, esercitavano attività di intermediazione assicurativa corrispondente a quella per la quale è prevista l'iscrizione nella sezione E del registro. Alle stesse, ove intendano esercitare l'attività di intermediazione assicurativa, si applica l'articolo 69, comma 1.

Art. 71
(Termini per l'iscrizione)

1. L'ISVAP provvede al trasferimento o all'iscrizione al registro ai sensi degli articoli 63, 64, 65, 68, 69 e 70 entro il 31 dicembre 2006. In attesa del trasferimento o dell'iscrizione, i soggetti che hanno prodotto entro il 31 ottobre 2006 la documentazione prevista dai medesimi articoli possono continuare ad esercitare l'attività precedentemente svolta.
2. L'ISVAP comunica agli interessati l'eventuale rigetto della iscrizione o richiede integrazioni in caso di incompletezza della documentazione.

Art. 72
(Domande di iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione)

1. Le domande di iscrizione all'Albo nazionale degli agenti di assicurazione ed all'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione pervenute all'ISVAP fino al giorno precedente la data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono considerate, rispettivamente, domande di iscrizione alla sezione A ed alla sezione B del registro. A tal fine, le domande già presentate devono essere integrate con le dichiarazioni sostitutive, riportate negli allegati numero 1, 2 o 4, attestanti il possesso dei requisiti stabiliti dalla Sezione II per l'iscrizione nella sezione di destinazione.

Art. 73
(Regole particolari per il trasferimento al registro)

1. I soggetti trasferiti o iscritti al registro ai sensi degli articoli 63, 64, 65, comma 1 e 66 possono esercitare l'attività, assicurativa e/o riassicurativa, corrispondente a quella per la quale erano autorizzati in qualità di iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione o nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione. I soggetti che erano autorizzati ad esercitare l'attività di intermediazione assicurativa per esercitare l'attività di intermediazione riassicurativa devono superare la prova di idoneità di cui all'articolo 9, esclusivamente con riferimento alle materie indicate dal comma 5 del medesimo articolo.

Parte VI
Disposizioni finali

Art.74
(Modalità di invio delle informazioni all'ISVAP)

1. Con successive disposizioni l'ISVAP stabilisce le modalità di trasmissione delle informazioni, anche in formato elettronico.

Art. 75
(Risoluzione stragiudiziale delle controversie e reclami nei confronti degli intermediari)

1. Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre, nei confronti degli intermediari, reclamo all'ISVAP per l'accertamento dell'inosservanza delle disposizioni previste dal decreto, dal presente Regolamento e da altre disposizioni generali o particolari impartite dall'ISVAP, secondo la procedura stabilita con il regolamento ISVAP previsto dall'articolo 7 del decreto.

Art. 76
(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogati:
 - a) il provvedimento ISVAP del 26 giugno 2001 n. 1895;
 - b) il provvedimento ISVAP del 26 giugno 2001 n. 1896;
 - c) la circolare ISVAP n. 241 del 29 marzo 1995;
 - d) la circolare ISVAP n. 375/D del 10 maggio 1999;
 - e) il paragrafo 5 della circolare ISVAP n. 393/D del 17 gennaio 2000, relativamente alle disposizioni incompatibili con le norme del presente Regolamento;
 - f) la circolare ISVAP n. 487/D del 24 ottobre 2002;
 - g) gli articoli 1, 2 e 5 della circolare ISVAP n. 533/D del 4 giugno 2004;
 - h) gli articoli 27 e 28 della circolare ISVAP n. 551/D del 1° marzo 2005;

2. Per l'esercizio 2006 rimangono in vigore i limiti di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile previsti dal provvedimento ISVAP del 24 novembre 2005, n. 2394.
3. Fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 74, le circolari ISVAP n. 390 del 30 novembre 1999, n. 423/D del 5 dicembre 2000 e n. 477/D dell'11 marzo 2002 rimangono in vigore per gli iscritti nell'Albo nazionale agenti alla data di entrata in vigore del Regolamento. Per tutti gli altri iscritti si applicano le disposizioni di cui all'art. 36.
4. Non è applicabile ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente Regolamento.

Art. 77
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'ISVAP ed è disponibile sul sito internet dell'Autorità.

Art. 78
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007, fatta eccezione per gli articoli(che disciplinano gli adempimenti finalizzati alla prima iscrizione o al trasferimento nel registro) che entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

FRONTE PAGINA VERDE GRAFICA

SEZIONE V

RETRO VERDE GRAFICA

Legge n. 287 – 10 ottobre 1990
Norme per la tutela e la concorrenza del mercato

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

"Norme per la tutela della concorrenza e del mercato."

Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 1990

PREAMBOLO

(Omissis).

TITOLO I

NORME SULLE INTESA, SULL'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE E SULLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE.

Art. 1.

Ambito di applicazione e rapporti con l'ordinamento comunitario

1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese che non ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli 65 e/o 66 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, degli articoli 85 e/o 86 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), dei regolamenti della CEE o di atti comunitari con efficacia normativa equiparata.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, di seguito denominata Autorità, qualora ritenga che una fattispecie al suo esame non rientri nell'ambito di applicazione della presente legge ai sensi del comma 1, ne informa la Commissione delle Comunità europee, cui trasmette tutte le informazioni in suo possesso.
3. Per le fattispecie in relazione alle quali risulta già iniziata una procedura presso la Commissione delle Comunità europee in base alle norme richiamate nel comma 1, l'Autorità sospende l'istruttoria, salvo che per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale.
4. L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza.

Art. 2.

Intese restrittive della libertà di concorrenza

1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:
 - a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
 - b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
 - c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
 - d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
 - e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

Art. 3.

Abuso di posizione dominante

1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato:
 - a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
 - b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;
 - c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
 - d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.

Art. 4.

Deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza

1. L'Autorità può autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi dell'articolo 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale e connessi in particolare con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità di cui al presente comma nè può consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.
2. L'Autorità può revocare il provvedimento di autorizzazione in deroga di cui al comma 1, previa diffida, qualora l'interessato abusi dell'autorizzazione ovvero quando venga meno alcuno dei presupposti per l'autorizzazione.
3. La richiesta di autorizzazione è presentata all'Autorità, che si avvale dei poteri di istruttoria di cui all'articolo 14 e provvede entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

Art. 5.

Operazioni di concentrazione

1. L'operazione di concentrazione si realizza:
 - a) quando due o più imprese procedono a fusione;
 - b) quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese;
 - c) quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un'impresa comune.
2. L'assunzione del controllo di un'impresa non si verifica nel caso in cui una banca o un istituto finanziario acquisti, all'atto della costituzione di un'impresa o dell'aumento del suo capitale, partecipazioni in tale impresa al fine di rivenderle sul mercato, a condizione che durante il periodo di possesso di dette partecipazioni, comunque non superiore a ventiquattro mesi, non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse.
3. Le operazioni aventi quale oggetto o effetto principale il coordinamento del comportamento di imprese indipendenti non danno luogo ad una concentrazione.

Art. 6.

Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza¹

1. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 16, l'Autorità valuta se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Tale situazione deve essere valutata tenendo conto delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, della posizione sul mercato delle imprese interessate, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, della struttura dei mercati, della situazione competitiva dell'industria nazionale, delle barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti, nonché dell'andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione.
2. L'Autorità, al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, quando accerti che l'operazione comporta le conseguenze di cui al comma 1, vieta la concentrazione ovvero l'autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze

Art. 7.

Controllo

1. Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati dall'articolo 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle attività di un'impresa, anche attraverso:
 - a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;
 - b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.
2. Il controllo è acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese:
 - a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti;
 - b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.

¹ Vedi disposizioni di cui all'articolo 19, comma 12 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Art. 8.

Imprese pubbliche e in monopolio legale

1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale.
2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati.
- 2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante società separate².
- 2-ter. La costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità².
- 2-quater. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui al comma 2-bis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiamo la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti².
- 2-quinquies. Nei casi di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, l'Autorità esercita i poteri di cui all'articolo 14. Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15².
- 2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100 milioni².

Art. 9.

Autoproduzione

1. La riserva per legge allo Stato ovvero a un ente pubblico del monopolio su un mercato, nonché la riserva per legge ad un'impresa incaricata della gestione di attività di prestazione al pubblico di beni o di servizi contro corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della società controllante e delle società controllate.
2. L'autoproduzione non è consentita nei casi in cui in base alle disposizioni che prevedono la riserva risulti che la stessa è stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonché, salvo concessione, per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni.

TITOLO II

ISTITUZIONE E COMPITI DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO.

Capo I

ISTITUZIONE DELL'AUTORITA'

Art. 10.

Autorità garante della concorrenza e del mercato

1. E' istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge Autorità, con sede in Roma.
2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.
3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, nè possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
4. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorità, in quanto autorità nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle Comunità europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione³.
6. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la

² Comma aggiunto all'articolo 11, legge 5 marzo 2001, n. 57

³ Vedi D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217

gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

7-bis. L'Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine, l'Autorità adotta criteri di parametrizzazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione⁴⁵

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri dell'Autorità.

Art. 11. Personale della Autorità

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le centocinquanta unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

2. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

3. Al personale in servizio presso l'Autorità è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali.

4. L'Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di cinquanta unità. L'Autorità può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi⁶.

5. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovrintende il segretario generale, che ne risponde al presidente, e che è nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del presidente dell'Autorità.

TITOLO II ISTITUZIONE E COMPITI DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO.

Capo II POTERI DELL'AUTORITA' IN MATERIA DI INTESE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' DI CONCORRENZA E DI ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE.

Art. 12. Poteri di indagine

1. L'Autorità, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti negli articoli 2 e 3.

2. L'Autorità può, inoltre, procedere, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del Ministro delle partecipazioni statali⁷, ad indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata.

⁴ Comma inserito dall'articolo 1, comma 69, della legge 23 dicembre 2005, n. 266..

⁵ Vedi l'articolo unico della Deliberazione 28 dicembre 2005.

⁶ Il numero dei contratti a tempo determinato di cui al presente comma è stato incrementato di quattro unità, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del D.L. 6 marzo 2006, n. 68.

⁷ Ora Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 13.
Comunicazione delle intese

1. Le imprese possono comunicare all'Autorità le intese intercorse. Se l'Autorità non avvia l'istruttoria di cui all'articolo 14 entro centoventi giorni dalla comunicazione non può più procedere a detta istruttoria, fatto salvo il caso di comunicazioni incomplete o non veritiere.

Art. 14.
Istruttoria

1. L'Autorità, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2 o 3, notifica l'apertura dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati. I titolari o legali rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria, nonchè di essere nuovamente sentiti prima della chiusura di questa.

2. L'Autorità può in ogni momento dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria;

disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonchè la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

4. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

5. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 2 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquanta milioni di lire se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cento milioni di lire se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

Art. 15.
Diffide e sanzioni

1. Se a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 14 l'Autorità ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione⁸.

2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato come individuato al comma 1, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a trenta giorni.

TITOLO II
ISTITUZIONE E COMPITI DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO.

Capo III
POTERI DELL'AUTORITA' IN MATERIA DI DIVIETO DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

Art. 16.
Comunicazione delle concentrazioni

1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire, ovvero qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore a cinquanta miliardi di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.

2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati.

3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una operazione di concentrazione l'Autorità ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Se l'Autorità ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, avvia entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme dell'articolo 14. L'Autorità, a fronte di un'operazione di concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario avviare l'istruttoria deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro

⁸ Comma così modificato dall'articolo 11, legge 5 marzo 2001, n. 57

dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica.

5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere comunicata all'Autorità contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata all'Autorità ai sensi del comma 5, l'Autorità deve notificare l'avvio dell'istruttoria entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

7. L'Autorità può avviare l'istruttoria dopo la scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere.

8. L'Autorità, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui al presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle proprie conclusioni nel merito. Tale termine può essere prorogato nel corso dell'istruttoria per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilità.

TITOLO II

ISTITUZIONE E COMPITI DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO.

Capo III

POTERI DELL'AUTORITA' IN MATERIA DI DIVIETO DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

Art. 17.

Sospensione temporanea dell'operazione di concentrazione

1. L'Autorità, nel far luogo all'istruttoria di cui all'articolo 16, può ordinare alle imprese interessate di sospendere la realizzazione della concentrazione fino alla conclusione dell'istruttoria.

2. La disposizione del comma 1 non impedisce la realizzazione di un'offerta pubblica di acquisto che sia stata comunicata all'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 5, sempre che l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti ai titoli in questione.

Art. 18.

Conclusione dell'istruttoria sulle concentrazioni

1. L'Autorità, se in esito all'istruttoria di cui all'articolo 16 accerta che una concentrazione rientra tra quelle contemplate dall'articolo 6, ne vieta l'esecuzione.

2. L'Autorità, ove nel corso dell'istruttoria non emergano elementi tali da consentire un intervento nei confronti di un'operazione di concentrazione, provvede a chiudere l'istruttoria, e deve dare immediata comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni in merito. Tale provvedimento può essere adottato a richiesta delle imprese interessate che comprovino di avere eliminato dall'originario progetto di concentrazione gli elementi eventualmente distorsivi della concorrenza.

3. L'Autorità, se l'operazione di concentrazione è già stata realizzata, può prescrivere le misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti distorsivi.

Art. 19.

Sanzioni amministrative pecuniarie per inottemperanza al divieto di concentrazione o all'obbligo di notifica

1. Qualora le imprese realizzino un'operazione di concentrazione in violazione del divieto di cui all'articolo 18, comma 1, o non ottemperino alle prescrizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'Autorità infligge sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori all'uno per cento e non superiori al dieci per cento del fatturato delle attività di impresa oggetto della concentrazione.

2. Nel caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16, l'Autorità può infliggere alle imprese stesse sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione in aggiunta alle sanzioni eventualmente applicabili in base a quanto previsto dal comma 1, a seguito delle conclusioni dell'istruttoria prevista dal presente capo III, il cui inizio decorre dalla data di notifica della sanzione di cui al presente comma.

TITOLO II
ISTITUZIONE E COMPITI DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO.

Capo IV
DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 20.

Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria

1. Omissis⁹.
2. Omissis¹⁰.
3. Omissis¹⁰.
4. Nel caso di operazioni che coinvolgano imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità di cui all'articolo 10 sono adottati sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorità di cui all'articolo 10 può adottare il provvedimento di sua competenza.
5. L'autorità di vigilanza sulle aziende ed istituti di credito può altresì autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1. Detta autorizzazione è adottata d'intesa con l'Autorità di cui all'articolo 10 che valuta se l'intesa comporti o meno l'eliminazione della concorrenza.
6. Omissis¹⁰.
7. Fatto salvo quanto disposto nei commi precedenti, allorchè l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardano imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di più' autorità, ciascuna di esse può adottare i provvedimenti di propria competenza.
8. Le autorità di vigilanza di cui al presente articolo operano secondo le procedure previste per l'Autorità di cui all'articolo 10.
9. Le disposizioni della presente legge in materia di concentrazione non costituiscono deroga alle norme vigenti nei settori bancario, assicurativo, della radiodiffusione e dell'editoria.

TITOLO III
POTERI CONOSCITIVI E CONSULTIVI DELL'AUTORITA'

Art. 21.

Potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo

1. Allo scopo di contribuire ad una più' completa tutela della concorrenza e del mercato, l'Autorità individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale.
2. L'Autorità segnala le situazioni distorsive derivanti da provvedimenti legislativi al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati.
3. L'Autorità, ove ne ravvisi l'opportunità, esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi più' congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.

Art. 22.

Attività consultiva

1. L'Autorità può esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere il parere dell'Autorità sulle iniziative legislative o regolamentari che abbiano direttamente per effetto:

- a) di sottomettere l'esercizio di una attività o l'accesso ad un mercato a restrizioni quantitative;
- b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree;
- c) di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita.

Art. 23.

Relazione annuale

1. L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.

⁹ Comma abrogato dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249

¹⁰ Comma abrogato dall'articolo 19, comma 11 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Per il testo precedente vedi Testo Previgente.

Art. 24.

Relazione al Governo su alcuni settori

1. L'Autorità, sentite le amministrazioni interessate, entro diciotto mesi dalla sua costituzione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un rapporto circa le azioni da promuovere per adeguare ai principi della concorrenza la normativa relativa ai settori degli appalti pubblici, delle imprese concessionarie e della distribuzione commerciale.

TITOLO IV

NORME SUI POTERI DEL GOVERNO IN MATERIA DI OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

Art. 25.

Poteri del Governo in materia di operazioni di concentrazione

1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina in linea generale e preventiva i criteri sulla base dei quali l'Autorità può eccezionalmente autorizzare, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale nell'ambito dell'integrazione europea, operazioni di concentrazione vietate ai sensi dell'articolo 6, semprechè esse non comportino la eliminazione della concorrenza dal mercato o restrizioni alla concorrenza non strettamente giustificate dagli interessi generali predetti. In tali casi l'Autorità prescrive comunque le misure necessarie per il ristabilimento di condizioni di piena concorrenza entro un termine prefissato.

2. Nel caso delle operazioni di cui all'articolo 16 alle quali partecipano enti o imprese di Stati che non tutelano l'indipendenza degli enti o delle imprese con norme di effetto equivalente a quello dei precedenti titoli o applicano disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 16, comma 3, vietare l'operazione per ragioni essenziali di economia nazionale.

Art. 26.

Pubblicità delle decisioni

1. Le decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorità lo ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui all'articolo 12, comma 2.

TITOLO V

NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI ENTI CREDITIZI

Art. 27.

Omissis¹¹.

Art. 28.

Omissis¹¹.

Art. 29.

Omissis¹¹.

Art. 30.

Omissis¹¹.

Art. 31.

Sanzioni

1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

¹¹ Articolo abrogato dall'articolo 161, D.LG. 1 settembre 1993, n. 385

Art. 32.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per il 1990, lire 32 miliardi per il 1991 e lire 35 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi per la tutela della concorrenza e del mercato".

Art. 33.
Competenza giurisdizionale

1. I ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi adottati sulla base delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della presente legge rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Essi devono essere proposti davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

2. Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonchè i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti alla corte d'appello competente per territorio.

Art. 34.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

FRONTE PAGINA VERDINO OLIVA

RETRO VERDINO OLIVA

ELENCO PARTECIPANTI

INIZIO ELENCO